



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:

44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381

web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it

pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all' **AB**

Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

PROGETTO DI RIPRISTINO SPONDALE CO. DIVERSIVO

PROGETTO ESECUTIVO

COD. INT. 19137 - PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOREOLOGICI VERIFICATISI NEI GIORNI DAL 22 AL 27 LUGLIO 2023 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI PARMA, REGGIO EMILIA, MODENA, BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA E FORLÌ-CESENA

SECONDO STRALCIO APPROVATO DALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA CON DECRETO N. 155 DEL 31/10/2024.

INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PRESIDIO DI SPONDA A SEGUITO DI FENOMENI FRANOSI DELLA FOSSA DI PORTO TRA P.VOLPI A DIVERSIVO F. DI PORTO

Comune di Portomaggiore
CUP J98H24000690001

SCHEMA DI CONTRATTO

Data: **06.05.2025**

Elab.:

8.0

IL PROGETTISTA

IL RESPONSABILE
UNICO DEL PROGETTO

(Ing. Alessandro Buzzoni)

IL DIRETTORE AREA TERRITORIO
Ing. Alessandro Buzzoni

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Codice Intervento OC178
00	Progetto Esecutivo	Bolognesi M.	06/05/2025	

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Prot. Rep.

Ferrara, li

* * * * *

Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 Luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena – secondo stralcio approvato dalla Regione Emilia Romagna con Decreto n.155 del 31/10/2024 - Intervento di ripristino del presidio di sponda a seguito di fenomeni franosi della Fossa di Porto tra P. Volpi a Diversivo Fossa di Porto

CUP: J98H24000690001- CIG *****

(OC178)

CONTRATTO D'APPALTO

Parti contraenti:

- **Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara**, con sede legale in Ferrara, Via Borgo dei Leoni 28, c.f. 93076450381, telefono 0532-218211, indirizzo PEC: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it, sito web: www.bonificaferrara.it, (Parte contraente definita anche “Consorzio”), qui legalmente rappresentato dal Dott. Ing. Mauro Monti, nato a Ferrara (FE) il 12/02/1963, domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale del Consorzio, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale,
-, con sede legale in, Via,
c.f., P.IVA., telefono, indirizzo PEC:

....., (Parte contraente definita anche “Appaltatore”), qui legalmente rappresentata da, nato a il, residente a e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale dell’Impresa, che interviene nella sua qualità di e legale rappresentante dell’Impresa; “titolare effettivo” ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e del D.Lgs. 125/2019 è il sig. nato a il, residente a c.f.,

Premesse

I) Inquadramento dell’appalto - Finanziamento

Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara è stato interessato da fenomeni piovosi a carattere eccezionale nel maggio 2023 per un ammontare complessivo di precipitazioni di oltre 200 mm di pioggia caduti in media sul territorio nell’arco di 15 giorni, con picchi di 300 mm in alcune aree a ridosso della Città di Ferrara; circa 200 milioni di metri cubi di acqua sono stati sollevati dagli impianti idrovori della bonifica e fatti defluire in mare: un valore pari a un terzo di quanto viene smaltito in un intero anno.

Il Canale Diversivo, realizzato in terra a sezione trapezia, è ad uso promiscuo. In particolare, in alcuni tratti del Canale Diversivo nel Comune di Portomaggiore, l’opera erosiva dell’acqua ha prodotto collassi delle sponde in tratti paralleli a strade della pubblica viabilità e adiacenti al centro abitato.

Lungo il canale Diversivo, è stato individuato un tratto d’intervento della lunghezza di circa 470 metri in destra idraulica e un tratto di circa 60 metri in sinistra idraulica. I lavori previsti consistono nella ripresa di frane e nel consolidamento della sponda collassata del canale, mediante posa in opera di pietrame di pezzatura da 10 a 50 kg,

per contrastare l'erosione e garantire una maggiore staticità della sponda stessa. La posa del pietrame avverrà su manto geotessile, atto a costituire barriera filtrante.

Il progetto esecutivo completo dell'importo complessivo di € 400.000,00, che comprende lavori in appalto per l'importo di € 281.795,14, è stato elaborato dal progettista Ing. Marcello Bolognesi, Capo Reparto del Consorzio, ed è stato approvato dal Comitato Amministrativo del Consorzio con Deliberazione n. 117 del 09/05/2025.

I lavori in argomento hanno luogo nel Comune di Portomaggiore, in provincia di Ferrara.

I lavori sono finanziati con le risorse previste dal decreto del Commissario delegato n. n. 155 del 31/10/2024. Il Consorzio svolge il ruolo di stazione appaltante e soggetto attuatore.

II) Oggetto, importo e categoria dei lavori – Subappaltabilità

L'importo dell'appalto ammonta ad **€ 281.795,14**, al netto di IVA, ed è così ripartito:

➤ lavori a corpo:	€	0,00
➤ lavori a misura:	€	278.555,09
➤ subtotale lavori soggetti a ribasso:	€	278.555,09
➤ oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€	3.240,05
➤ importo totale appalto:	€	€ 281.795,14

I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente di opere generali **OG 8** (Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica) di cui alla Tabella A dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche "Codice").

Alla luce delle lavorazioni previste da progetto, si rileva che le stesse, vista la loro natura e la loro peculiarità esecutiva, non presentano un notevole contenuto tecno-

logico o una rilevante complessità tecnica tale da rendere necessario l'esecuzione diretta a cura dell'aggiudicatario di particolari prestazioni o di specifiche parti di lavori, e che pertanto dette lavorazioni sono subappaltabili senza impedimenti particolari, con le seguenti limitazioni:

-- non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto di contratto;

-- non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente e pertanto i lavori della categoria **OG 8** possono essere subappaltati nel limite del 49,99% (quarantanove virgolanovantanoveper cento) dell'importo di detti lavori.

Per il c.d. "subappalto a cascata" si rimanda a quanto previsto all'art. "20. Subappalti, cottimi e subcontratti", specificamente all'art. "20.1 Generalità".

Stante il ribasso del % offerto dall'Appaltatore sull'importo dei lavori soggetto a ribasso di € 278.555,09, l'importo del contratto ammonta ad € al netto di IVA ed è così rideterminato:

➤ lavori a corpo:	€	0,00
➤ lavori a misura:	€	
➤ subtotale lavori (soggetti a ribasso):	€	<u>.....</u>
➤ oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€	3.240,05
➤ importo totale di contratto:	€	<u>.....</u>

III) Affidamento dei lavori

L'affidamento dei lavori è avvenuto mediante la procedura prevista dagli art. 50 e art. 71 del D.Lgs. 36/2023, consistente in procedura aperta, sulla base dell'offerta econo-

micamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli art. 50 comma 4 e art. 108 del Codice.

Effettuata con esito positivo la verifica dei requisiti di cui all'art. 10 comma 2, e art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 dichiarati dall'Appaltatore, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva efficace con Deliberazione n. del

IV) Premessa COVID-19

Non applicabile per il presente appalto.

V) Acronimi e relativi significati

Nell'ambito del presente contratto vengono utilizzati i seguenti acronimi e definizioni: **RUP**: Responsabile Unico del Procedimento per conto del Consorzio; **DL**: Direttore dei Lavori per conto del Consorzio; **DO**: Direttore Operativo per conto del Consorzio; **IC**: Ispettore di Cantiere per conto del Consorzio; **CSE**: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per conto del Consorzio; **LRA**: Legale Rappresentante o Procuratore dell'Appaltatore che sottoscrive il contratto; **DCA**: Direttore di Cantiere per conto dell'Appaltatore; **PSC**: Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Consorzio; **POS**: Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'Impresa; **RL**: Responsabile dei Lavori ai fini della sicurezza per conto del Consorzio ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008; **RSA**: Responsabile della sicurezza in cantiere per conto dell'appaltatore; **Subappaltatori**: subappaltatori, subappaltatori in senso stretto, cottimisti e affidatari in genere dell'Appaltatore.

Tutto ciò premesso, tra le sopra indicate Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1. Natura e forma del contratto

Il presente è un contratto d'appalto di lavori pubblici con il quale l'Appaltatore as-

sume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento dell'opera verso un corrispettivo in denaro.

In caso di lavori, forniture e prestazioni di dettaglio non esattamente determinate a priori in contratto, l'Appaltatore è obbligato a richiedere alla direzione lavori del Consorzio tutte le disposizioni operative e tecniche del caso, e a tali disposizioni dovrà attenersi, fatta salva la sua autonomia organizzativa nell'adempimento delle stesse e a suo rischio imprenditoriale.

L'Appaltatore col presente atto si obbliga formalmente e legalmente ad assumere in appalto dal Consorzio l'esecuzione dei lavori sopra descritti, ai sensi dell'art. 1655 del Codice Civile e del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore si obbliga al rispetto dell'intero progetto esecutivo del primo stralcio, approvato dal Consorzio con Deliberazione di Comitato citata al punto "I) Inquadramento dell'appalto – Finanziamento" delle premesse, posto a base di gara che dichiara di ben conoscere e di avere compreso.

Il presente contratto è soggetto ad IVA e viene stipulato mediante scrittura privata soggetta a registrazione presso Agenzia delle Entrate, in modalità elettronica con l'apposizione di firme digitali, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, a spese dell'Appaltatore.

Art. 2. Normativa applicabile

Al presente contratto si applica la normativa in materia di lavori pubblici vigente alla data di pubblicazione del bando di gara ovvero alla data di invito a presentare offerta, ossia al, con particolare riguardo, in via non esclusiva:

- al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 come modificato dal D.Lgs. 209/2024 e dal DL 73/2025 convertito con Legge 105/2025;

- al Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, per quanto ancora vigente;
- al D.M. 49/2018, per le parti ancora compatibili col D.Lgs. 36/2023;
- al Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro D.Lgs. 81/2008;
- al Testo Unico in materia di tutela ambientale D.Lgs. 152/2006;
- al Codice antimafia D.Lgs. 159/2011;
- all'art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- al Codice Civile, in via residuale per quanto non trattato dai suddetti provvedimenti.

L'Appaltatore si impegna al rispetto di quanto previsto dal decreto del Commissario delegato n. 155 del 31/10/2024 con il quale è stata finanziata l'opera.

Costituisce la disciplina di natura speciale che regola l'esecuzione dei lavori in argomento il presente contratto, ivi comprese le premesse ed ogni suo allegato.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) indicato dal Consorzio applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è: CCNL EDILIZIA F012, F015, F018.

(Periodo da eliminare se non ricorre il caso) Ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 l'Appaltatore ha indicato nella propria offerta un differente contratto collettivo da esso applicato, che garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dal Consorzio; detto CCNL che applica è: ; l'Appaltatore ha presentato la dichiarazione di equivalenza delle tutele, poi regolarmente verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice, in conformità all'Allegato I.01 dello stesso Codice.

L'Appaltatore è inoltre tenuto al pieno rispetto di leggi regolamenti nazionali e locali afferenti la retribuzione, assistenza sociale e assicurazione dei lavoratori.

A norma dell'art. 1374 del Codice Civile, le clausole contrattuali vincolano le Parti non solo a quanto è espresso nelle medesime clausole, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi normativi o l'equità. Ogni norma giuridica sopravvenuta alla stipulazione del presente contratto non modifica né integra la disciplina dei rapporti tra le Parti, se non imperativamente applicabile anche ai contratti in corso di esecuzione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Qualora vi fosse una qualsivoglia discordanza dovuta a mero errore materiale, la Parte più diligente ne deve fare menzione all'altra Parte appena accortasi dell'errore, per la relativa correzione, senza che ciò possa essere causa di indennizzi o rimborsi o risarcimenti.

Art. 3. Domicilio del Consorzio e dell'Appaltatore ai fini del contratto

Agli effetti del presente contratto, il Consorzio elegge il proprio domicilio legale presso la sua sede legale come indicato nella prima pagina del presente contratto.

Ogni atto, notificazione e comunicazione formale ufficiale da parte dell'Appaltatore al Consorzio deve essere indirizzata al sopra indicato domicilio, a pena di inefficacia o nullità.

Agli effetti del presente contratto, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del capitolato generale D.M. 145/2000, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la sua sede legale in

Art. 4. Composizione societaria dell'Appaltatore

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Consorzio la

propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie dell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

L'Appaltatore deve inoltre segnalare al Consorzio eventuali variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto precedentemente comunicato, non appena queste intervengano.

Nel caso il soggetto Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo, la suddetta comunicazione è da intendersi relativa a tutte le imprese componenti.

La suddetta comunicazione è dovuta anche da eventuali Subappaltatori autorizzati che prendano parte all'esecuzione dei lavori, fermo restando in tal caso che spetta comunque all'Appaltatore garantire tale adempimento nei confronti del Consorzio.

Art. 5. Variazioni di soggetti, fatti, stati e luoghi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio le eventuali variazioni intervenute in ordine alla composizione e alla legale rappresentanza dell'Impresa, al domicilio ai fini del contratto, ai poteri, ruoli e mansioni attribuiti ai diversi soggetti che rappresentano a vario titolo l'Appaltatore nel presente contratto, alle coordinate bancarie su cui effettuare i pagamenti e a quant'altro necessario od opportuno, ivi compresa l'eventuale richiesta e l'ammissione al concordato preventivo.

Art. 6. Incedibilità del contratto - Cessione dei crediti - Cessioni e trasformazioni di azienda

Ai sensi dell'art. 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione; la cessione dei crediti dell'Appaltatore è disciplinata

dall'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Appaltatore non hanno effetto nei confronti del Consorzio fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non ne abbia formalmente informato il Consorzio e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione dell'appalto. Nei 60 giorni successivi alla comunicazione il Consorzio può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i suddetti requisiti di qualificazione.

Art. 7. Fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo dell'Appaltatore

In caso di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'Appaltatore, si applica l'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 8. Rappresentanti del Consorzio ai fini del contratto

Titolato ad impegnare legalmente il Consorzio nei confronti dell'Appaltatore è il Direttore Generale del Consorzio, Ing. Mauro Monti, al quale spetta la sottoscrizione del contratto ed ogni eventuale successiva modifica o integrazione ai patti contrattuali originari.

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008, il RUP, Ing. Alessandro Buzzoni, è investito del ruolo di Responsabile dei Lavori ai fini di sicurezza (RL). Al RL spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 90 del citato D.Lgs. 81/2008.

Al DL e all'Ufficio di direzione lavori spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall'art. 114 e dall'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Oltre alle clausole di contratto l'Appaltatore è tenuto ad osservare in corso d'opera tutte le indicazioni, prescrizioni operative e formali ordini di servizio impartiti dal RUP

e dal DL.

Art. 9. Rappresentanti dell'Appaltatore ai fini del contratto

Il contratto e ogni eventuale atto di sottomissione o aggiuntivo allo stesso, è stipulato per conto dell'Appaltatore dal suo Legale Rappresentante o Procuratore (LRA), dotato dei necessari poteri per rappresentare l'Appaltatore ed impegnarlo legalmente nei confronti del Consorzio.

L'esecuzione del presente contratto da parte dell'Appaltatore prevede l'assunzione di compiti e responsabilità a suo carico distinguibili nei seguenti tre diversi ambiti specifici:

- a) L'esercizio della rappresentanza legale dell'Appaltatore ai fini del contratto, ulteriore rispetto alla sottoscrizione del contratto e ai suoi eventuali addendum, consistente nella sottoscrizione degli atti di contabilità che presuppongono e necessitano di poteri di legale rappresentanza, diversi da quelli meramente tecnici che riguardano la quantificazione e qualità dei lavori e delle forniture di contratto eseguiti, quali, a titolo non esaustivo, il verbale di consegna, i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il registro di contabilità, il certificato di ultimazione, il conto finale, le riserve.

Tali compiti e responsabilità possono essere assunti esclusivamente da persona dotata dei necessari poteri per rappresentare l'Appaltatore ed impegnarlo legalmente nei confronti del Consorzio, quali lo stesso LRA che sottoscrive il contratto oppure, ove sia persona diversa da quest'ultima, il DCA, a condizione che l'Appaltatore gli abbia conferito specifico mandato per agire legalmente in suo nome e conto ai fini dei compiti e delle responsabilità di cui alla presente lettera a).

- b) La direzione e conduzione dei lavori per conto dell'Appaltatore sotto i profili tecnico ed esecutivo, ed in particolare, a titolo non esaustivo:
- l'assidua presenza in cantiere e presso gli uffici della DL, tanto quanto è necessario alla migliore conduzione dei lavori;
 - l'organizzazione e il coordinamento delle attività di cantiere ai fini dell'esecuzione dei lavori, da parte delle maestranze dell'Appaltatore e di quelle di eventuali Subappaltatori, nei modi e tempi stabiliti dal contratto e secondo le prescrizioni specifiche ricevute dalla DL;
 - il tempestivo approvvigionamento delle necessarie provviste di materiali, attrezzature, mezzi di trasporto e d'opera;
 - la segnalazione all'Appaltatore di eventuali esigenze di subaffidamento a Ditte terze di parte dei lavori, da effettuarsi con congruo anticipo ai fini della più efficiente e tempestiva organizzazione dei lavori;
 - in contraddittorio con la DL, l'effettuazione delle misurazioni, dei controlli e dei rilievi disposti dalla DL stessa, sottoscrivendo per conto dell'Appaltatore i libretti delle misure, le liste settimanali e gli altri atti di contabilità che riguardano la quantificazione e qualità dei lavori e delle forniture di contratto eseguiti, ad esclusione degli atti di contabilità che competono in via esclusiva al LRA.

Tali compiti e responsabilità sono quelli tipici del ruolo di DCA e devono essere assunti da un Tecnico di provata capacità e maturata esperienza in lavori analoghi a quelli in oggetto, quali lo stesso LRA che sottoscrive il contratto ove sia in possesso di tali requisiti, od altro Tecnico di fiducia dell'Appaltatore, a condizione che l'Appaltatore gli abbia conferito specifico mandato per agire in suo nome e conto

ai fini dei compiti e delle responsabilità di cui alla presente lettera b).

L'eventuale sostituzione del DCA per iniziativa dell'Appaltatore dovrà essere immediatamente notificata al Consorzio e dovrà essere disposta dall'Appaltatore in modo che non vi siano tempi, durante l'esecuzione del contratto, in cui tale incarico resti vacante, pena la possibile interruzione dei lavori per colpa dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del Capitolato generale D.M. 145/2000, il DL ha facoltà di esigere la sostituzione del DCA per indisciplina, incapacità o grave negligenza, anche qualora costui sia un Legale rappresentante o Procuratore dell'Appaltatore.

- c) L'adempimento degli obblighi in materia di sicurezza in cantiere che ai sensi del D.Lgs. 81/2008 spettano all'Appaltatore, quali, a titolo non esaustivo:
- prima dell'inizio dei lavori, svolgere ed organizzare in cantiere, congiuntamente con il CSE, le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, fermo restando che tali attività vanno svolte anche in corso d'opera, con particolare riguardo al coinvolgimento di Subappaltatori nell'esecuzione dei lavori;
 - verificare l'idoneità tecnico-professionale dei Subappaltatori in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII comma 3 al D.Lgs. 81/2008;
 - ricevere, verificare e validare, anche in relazione al PSC e al POS dell'Appaltatore, i POS dei Subappaltatori, prima di produrli al CSE, a norma dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. 81/2008;
 - curare il coordinamento di tutti i Subappaltatori operanti in cantiere, a norma dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Tali compiti e responsabilità possono essere assunti esclusivamente da persona in possesso della formazione in materia prevista dal D.Lgs. 81/2008, quali lo stesso LRA che sottoscrive il contratto ove sia in possesso di tali requisiti, oppure il DCA, a condizione che l'Appaltatore gli abbia conferito specifico mandato per agire in suo nome e conto ai fini dei compiti e delle responsabilità di cui alla presente lettera c).

Nel caso in cui il LRA, possedendone i relativi requisiti, assuma a se stesso anche i compiti e le responsabilità di cui alle precedenti lettere b) e c), è sufficiente una semplice comunicazione in tal senso.

Nel caso in cui il LRA non assuma a se stesso anche compiti e le responsabilità di cui alle precedenti lettere b) e c), il sopra citato mandato conferito a Tecnico di sua fiducia deve espressamente indicare quali compiti e responsabilità gli vengono affidati, anche semplicemente facendo riferimento alle lettere b) e/o c) del contratto. In ogni caso detto mandato deve essere controfirmato per accettazione dal mandatario.

Art. 10. Oggetto del contratto

I lavori oggetto di contratto del presente primo stralcio sono descritti sommariamente nelle premesse al punto "II) Oggetto, importo e categoria dei lavori – Subappaltabilità".

L'esatta descrizione e individuazione dei lavori oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati del progetto esecutivo, ai quali si rimanda, di cui alle premesse al punto "I) Inquadramento dell'appalto - Finanziamento", e allegato alla documentazione di gara, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere e che si obbliga a rispettare nell'esecuzione dei lavori stessi.

Tutti gli elaborati del progetto esecutivo sono necessari e sufficienti a individuare la

consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere e provviste comprese nell'appalto.

Art. 11. Importo del contratto - Corrispettivo - Prezzi

L'importo del contratto è indicato al punto "II) Oggetto, importo e categoria dei lavori – Subappaltabilità" delle premesse. Il ribasso offerto in sede di gara si applica a tutti i prezzi dell'elenco prezzi del progetto esecutivo e ai lavori a corpo (qualora presenti) e indicati nel computo metrico estimativo, nonché ad eventuali lavori e provviste in economia.

Gli oneri per la sicurezza, determinati analiticamente prefigurando l'adozione di specifiche misure di prevenzione, possono altresì subire variazioni in aumento o in diminuzione, in ragione di eventuali modifiche in corso d'opera che comportino la necessaria adozione di misure di prevenzione diverse da quelle originariamente previste, come più avanti trattato.

L'Appaltatore si dichiara perfettamente consapevole che il prezzo di contratto comprende i lavori, le forniture, le prestazioni professionali e di mano d'opera, l'impiego di officine ed impianti di produzione, attrezzature e mezzi di trasporto, nonché tutti gli oneri ed obblighi diretti e indiretti che concorrono nell'insieme alla completa, regolare e puntuale esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore rinuncia pertanto fin d'ora a qualunque pretesa e rivalsa di carattere economico derivante da sue responsabilità nella valutazione dell'offerta prodotta, quali l'imperizia, la negligenza o la sottovalutazione degli oneri ed obblighi compresi nel prezzo d'appalto.

Ai sensi dell'art. 60 comma 2 lettera a) del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una

variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% (treper cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura del 90% (novantaper cento) del valore eccedente la variazione del 3% (treper cento), applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice previsto all'art. 60 comma 3 lettera a) e comma 4 del Codice (indici sintetici di costo di costruzione) nel testo vigente alla data del 1° luglio 2023, come da art. 16 comma 2 dell'Allegato II.2-bis del Codice.

Art. 12. Determinazione dei corrispettivi

12.1 Corrispettivi a misura

Qualora previsti nella presente opera, i lavori e le provviste a misura sono quelli che sono caratterizzati da una determinata quantità e dalla relativa unità di misura, con il corrispondente prezzo unitario.

I prezzi unitari in base ai quali verranno compensati i lavori e le provviste a misura risultano dall'elenco prezzi unitari del progetto esecutivo, indicati nel computo metrico estimativo, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore.

I lavori e le provviste a misura verranno come tali registrati in contabilità e saranno riconosciuti e liquidati a consuntivo in base alle quantità dei lavori e delle provviste effettivamente eseguiti, come rilevati in contraddittorio.

12.2 Corrispettivi a corpo

Qualora previsti nella presente opera, i lavori e le provviste a corpo sono quelli la cui unità di misura è indicata "a corpo" nel Computo metrico estimativo, con il corrispondente prezzo forfettario.

I prezzi in base ai quali verranno compensati i lavori e le provviste a corpo risultano

dal Computo metrico estimativo che forma parte integrante e sostanziale del contratto, al netto del sopra indicato ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore.

Il corrispettivo d'appalto per i lavori a corpo è prestabilito e convenuto a forfait ed è fisso ed invariabile, non potendo essere modificato sulla base della verifica delle quantità e qualità delle prestazioni effettuate in corso d'opera. Nel corrispettivo a corpo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta in conformità alle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale d'appalto e negli altri elaborati progettuali. Pertanto nessun compenso potrà essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera secondo le regole dell'arte.

I lavori e le provviste a corpo verranno come tali registrati in contabilità e saranno riconosciuti e liquidati a consuntivo, alle scadenze e condizioni previste dal presente contratto in materia di pagamenti, in base a quanto effettivamente eseguito, in tutto o in parte percentuale forfettaria, come convenuto in contraddittorio.

12.3 Corrispettivi per l'adozione delle misure di sicurezza

Gli oneri per la sicurezza saranno riconosciuti e liquidati in relazione all'attuazione delle misure di prevenzione effettivamente adottate nel corso dell'esecuzione dei lavori, ai prezzi della stima facente parte del PSC in accordo al prezzario della Regione Emilia-Romagna applicabile.

12.4 Corrispettivi per eventuali lavori e provviste in economia

Eventuali prestazioni in economia e noleggi a caldo verranno compensate a consuntivo con i prezzi dell'elenco prezzi unitari del progetto esecutivo cui si applica il ribasso offerto dall'Appaltatore.

Eventuali lavori non previsti e nuovi prezzi (NP) verranno quantificati in base ai rispettivi prezzi netti in vigore al momento dell'acquisizione, desunti dal prezzario della Regione Emilia-Romagna, o, in sua mancanza, dal prezzario della CCIAA di Ferrara se ivi presenti, maggiorati delle spese generali e dell'utile d'impresa in misura complessiva del 23%, oppure in base ai prezzi desunti dal mercato. Sui detti lavori e provviste in economia come sopra determinati si applica il ribasso offerto dall'Appaltatore. Si rimanda infine all'art. 15.5.

Art. 13. Oneri a carico dell'Appaltatore compresi nei prezzi d'appalto

In via esemplificativa e non esaustiva, è compreso nel prezzo d'appalto ed è a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore quanto segue:

- le spese generali e l'utile di impresa dell'Appaltatore;
- le spese di bollo e le spese di registrazione per la stipulazione del contratto;
- le spese di bollo relative alla contabilità; in particolare, i valori bollati dovranno essere prodotti direttamente dall'Appaltatore, a richiesta del Consorzio, secondo necessità;
- assumere in proprio, tenendone sollevato il Consorzio, qualsiasi responsabilità risarcitoria comunque connessa all'esecuzione a norma di contratto dei lavori appaltati;
- eseguire i lavori nel rispetto della vigente normativa in materia ambientale, facendosi carico dei relativi obblighi, con particolare riguardo alla gestione ambientale dei rifiuti, come indicato in apposito successivo articolo;

- l’eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private circoscritte all’area di cantiere (escluse le occupazioni temporanee se ed in quanto previste nel piano particellare di progetto e poste a carico del Consorzio);
- predisporre ed installare nel cantiere di ogni canale oggetto dei lavori almeno 2 (due) cartelli indicatori delle dimensioni indicative di 100 (cento) cm. di base e 200 (duecento) cm. di altezza contenenti le indicazioni di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990 n. 1729/UL aggiornate alla normativa sopravvenuta, i logotipi dell’Ente finanziatore, del Consorzio e dell’Appaltatore, oltre a quant’altro indicato dal DL. Il cartello dovrà altresì riportare obbligatoriamente l’intestazione prevista per il finanziamento così come indicato all’art. 25.1 lettera “P)” del disciplinare di gara.
- provvedere all’installazione di recinzioni, interclusioni e segnaletica regolamentare diurna e notturna nelle aree di cantiere; in particolare, provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere, ostacolando eventuali furti e danni con idonee misure di prevenzione;
- per i materiali: ogni spesa per la fornitura, i trasporti, i cali, le perdite, gli sprechi, ecc., nulla escluso, per darli pronti all’impiego a pie’ d’opera in qualsiasi luogo del cantiere;
- per le maestranze, oltre alle retribuzioni e agli accantonamenti contrattuali e alle contribuzioni previdenziali ed assicurative di legge: ogni spesa per fornirle di attrezzi e utensili del mestiere e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva contro gli infortuni, comprensivi, qualora si verificasse il caso, dei dispositivi di protezione individuale e collettiva eventualmente connessi con la pandemia COVID-19 o di virus similare;

- per le attrezzature e i mezzi di trasporto e d’opera: ogni spesa per garantirne la necessaria dotazione accessoria, il corretto uso, l’efficacia, la funzionalità e la conformità alle norme di sicurezza rispettivamente applicabili, oltre alle dovute coperture assicurative;
- per i lavori finiti e le provviste: tutte le forniture occorrenti e le relative lavorazioni, le spese per l’impiego di mezzi di trasporto e d’opera, le operazioni di carico, trasporto, scarico e movimentazione in cantiere, eventuali indennità di cava, di passaggio e di deposito, nonché quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, anche se non esplicitamente espresso o richiamato negli elaborati progettuali;
- ricevere, scaricare, movimentare e trasportare nelle aree di deposito o nei punti d’impiego, comunque all’interno del cantiere e secondo le indicazioni del DL, tutti i materiali e i manufatti necessari per l’esecuzione delle opere d’appalto;
- spostare secondo necessità ed accatastare o disporre temporaneamente in altra zona del cantiere i materiali risultanti da scavi, demolizioni, rimozioni, smontaggi e disfacimenti di opere ed impianti, per il loro eventuale reimpiego o per il successivo allontanamento dal cantiere;
- provvedere ai tracciamenti, alle segnalazioni sul terreno o su manufatti, alle ordinature e alle casserature di contenimento necessarie per la precisa esecuzione delle opere nei siti e nelle misure di progetto;
- a richiesta del DL, provvedere alla conservazione dei capisaldi e dei riferimenti plano-altimetrici utilizzati in contabilità sino al collaudo finale, curando preventivamente il loro spostamento controllato nel caso in cui essi debbano essere trasferiti in quanto ricadenti nelle aree occupate dai lavori;

- provvedere a propria cura e spese alla realizzazione di opere provvisorie strumentali alla regolare, efficiente e sicura esecuzione dei lavori in appalto, comprese le eventuali istruttorie di autorizzazione, assicurandone la manutenzione in corso d’opera e la rimozione a fine lavori, con rimessa in pristino delle condizioni preesistenti; in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e sempre che siano applicabili al presente appalto, si intendono comprese nel prezzo d’appalto: gli allacciamenti elettrici, la segnaletica stradale, le rampe provvisorie e le piste di accesso, le cavedonature e le coronelle in alveo canale, le opere per mantenere la continuità di flusso di acque pubbliche e private, anche mediante deviazioni temporanee, le opere per mantenere la continuità di vie di transito pubbliche e private, anche mediante deviazioni temporanee, le opere per mantenere la continuità di tubazioni, condotte e cavidotti pubblici e privati, anche mediante deviazioni temporanee;
- provvedere alle prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per i rilievi, i tracciamenti e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, esecuzione, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, nonché accollarsi ogni spesa ed onere per le prove, comprese quelle di carico statiche e dinamiche, le esperienze, le campionature e le analisi che il DL ritenga opportuno effettuare in sito o presso laboratori accreditati;
- se richiesto dal DL, eseguire fotografie digitali delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, in numero tale da poter consentire la redazione di un esauriente giornale fotografico dei lavori;
- provvedere a fine lavori alla pulizia e allo sgombero tempestivo del cantiere, com-

presa ogni installazione, attrezzatura, opera provvisoria, materiale residuo, detrito e quant'altro, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di rifiuti.

Art. 14. Materiali di risulta - Tutela ambientale e gestione dei rifiuti - Terre da scavo

14.1 Materiali di risulta

Ai materiali risultanti da scavi, rimozioni, smontaggi e disfacimenti di opere ed impianti, non si applica il comma 3 dell'art. 36 del Capitolato generale D.M. 145/2000, in quanto i beni su cui si interviene sono di proprietà o in gestione del Consorzio e non sono cedibili dietro compenso all'Appaltatore.

I materiali risultanti da scavi, rimozioni, smontaggi e disfacimenti di opere ed impianti possono essere destinati in tutto o in parte al riutilizzo per previsioni contrattuali o a giudizio del DL, eventualmente anche a seguito di opportuna selezione, solo qualora non si tratti di "rifiuti" ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e se ciò sia consentito dalla normativa di settore.

14.2 Tutela ambientale e gestione dei rifiuti

L'Appaltatore, e per esso sotto il profilo esecutivo il DCA, deve eseguire i lavori salvaguardando l'integrità dell'ambiente ed agendo nel pieno rispetto della vigente normativa in materia ambientale, con specifico riguardo al Testo Unico D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché adottando le procedure interne, disposte dal Consorzio, per lo smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito di contratti affidati a terzi; in particolare, l'Appaltatore assume, ai sensi dell'art. 183 del Decreto Legislativo stesso, il ruolo di "Produttore dei rifiuti" e "Detentore" (Produttore e Detentore nei formulari); per l'applicazione delle sopra dette procedure interne l'Appaltatore si rapporterà con il Direttore dei Lavori. Si evidenzia che il Produttore o Detentore da indicare nei formu-

lari oggetto dei lavori è colui che materialmente produce i rifiuti (l'esecutore materiale del contratto, che può anche essere un Subappaltatore).

L'appaltatore deve adottare misure precauzionali idonee ad evitare danni ambientali di qualunque genere, nonché evitare l'inquinamento dei terreni, delle falde sotterranee e delle acque superficiali, e segnalare tempestivamente al DL il ritrovamento, nel corso dei lavori, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento.

14.3 Terre da scavo

Le terre da scavo, qualora presenti, sono riutilizzabili ai sensi degli artt. 184-bis e 185 del D.Lgs. 152/2006, e del D.P.R. 120/2017 in particolare:

- spetta all'Appaltatore l'attuazione del "Piano di utilizzo" elaborato dal Consorzio;
- spetta al Consorzio la produzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 21, da inviare al Comune e alla competente sede territoriale dell'ARPAE (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente), nonché la dichiarazione di avvenuto utilizzo (DAU) di conferma che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

Art. 15. Varianti in corso d'opera - Quinto d'obbligo - Nuovi prezzi

15.1 Generalità

In materia di varianti in corso d'opera, quinto d'obbligo e nuovi prezzi è applicabile l'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo di contratto, l'appaltatore dovrà provvedervi alle condizioni originariamente previste; in tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Stante l'ordinamento organizzativo e lo Statuto del Consorzio, le perizie di variante

vengono proposte dal RUP e sono in ogni caso soggette all'approvazione da parte del Comitato Amministrativo del Consorzio, nonché da parte delle competenti Autorità terze nel caso in cui i lavori siano da esse finanziati.

In ogni caso le perizie di variante non possono comportare alterazioni del progetto tali da snaturare l'obiettivo, l'oggetto, la funzionalità e l'efficacia.

15.2 Modifiche di dettaglio disposte dal DL

Il DL, comunicandolo preventivamente al RUP e ricevutone l'assenso, potrà disporre in corso d'opera modifiche di dettaglio purché non comportino aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

Tali modifiche di dettaglio (comunemente dette "varianti non varianti") non costituiscono varianti in corso d'opera.

In linea di massima, allo scopo di non alterare l'importo contrattuale dette modifiche dovranno riguardare aspetti di dettaglio economicamente non rilevanti e non lesivi dei legittimi interessi di entrambe le Parti.

Se compensabili e compensate, è ammissibile che dette modifiche comportino un modesto aumento o una modesta diminuzione dell'importo contrattuale, purché contenuti nel limite del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. In tal caso, e fermo restando che le modifiche di dettaglio dovranno comunque garantire la migliore riuscita dell'opera, l'aumento di importo dovrà essere compensato grazie ad una corrispondente diminuzione e viceversa la diminuzione di importo dovrà essere compensata grazie ad un corrispondente aumento.

15.3 Varianti in corso d'opera entro il quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 durante il corso dei lavori, previa redazione ed approvazione di apposita perizia di variante, il Consorzio potrà ordinare

all'Appaltatore l'esecuzione di lavori in aumento o in diminuzione rispetto alle previsioni di progetto fino alla concorrenza del 20% dell'importo di contratto (c.d. "quinto d'obbligo").

La perizia prevederà che l'Appaltatore sia obbligato ad eseguire i lavori in aumento o in diminuzione alle stesse condizioni e prezzi di contratto, fatta salva, qualora necessario, l'eventuale determinazione di nuovi prezzi, senza poter avanzare alcuna pretesa od eccezione.

La perizia di variante sarà accompagnata da uno schema di atto di sottomissione che l'Appaltatore sarà tenuto a sottoscrivere in segno di preliminare accettazione o motivato dissenso. Fermo restando che l'Appaltatore resterà comunque obbligato ad eseguire i lavori in variante in aumento o diminuzione così come previsti in perizia, il suo espresso dissenso costituirà preliminare presupposto per l'eventuale e successiva presentazione in corso d'opera di riserve.

Qualora la perizia suppletiva di variante preveda l'esecuzione di maggiori o più complessi lavori, l'atto di sottomissione può prevedere una proporzionata proroga del termine di ultimazione.

Una volta approvata la perizia di variante, l'atto di sottomissione verrà stipulato con le stesse modalità del contratto.

In caso di variazioni in diminuzione il RUP, su segnalazione del DL, lo comunicherà all'Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo.

15.4 Varianti in corso d'opera oltre il quinto d'obbligo

Qualora si rendano necessarie variazioni in aumento o diminuzione di entità superiore al 20% dell'importo contrattuale, la relativa perizia di variante, fermo restando

l'impianto generale pattizio del contratto, potrà prevedere particolari nuove clausole di esecuzione e/o di remunerazione dei lavori, convenute tra le Parti allo scopo di realizzare i lavori aggiuntivi senza ledere i legittimi interessi di entrambe le Parti.

Ciò fermo restando che in caso di varianti che eccedano il quinto d'obbligo l'Appaltatore potrà far valere il suo diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'Appaltatore accetti le variazioni in aumento o diminuzione eccedenti il quinto d'obbligo, la relativa perizia di variante sarà accompagnata da uno schema di atto aggiuntivo che l'Appaltatore sottoscriverà in segno di accettazione.

Una volta approvata la perizia di variante, l'atto aggiuntivo verrà stipulato con le stesse modalità del contratto.

15.4 bis Modifica del contratto per lavori opzionali

Non applicabile per il presente appalto.

15.5 Nuovi prezzi

Qualora i lavori in variante in aumento o in diminuzione comportino prestazioni e relativi prezzi non previsti in progetto, con l'atto di sottomissione o con l'atto aggiuntivo potranno essere concordati tra le Parti nuovi prezzi, anch'essi soggetti al ribasso offerto dall'Appaltatore.

Se del caso, i lavori in variante potranno altresì essere compensati in economia, con applicazione del medesimo ribasso, dall'Appaltatore. Si rimanda infine all'art. 12.4.

Art. 16. Termine di ultimazione dei lavori – Penali - Premio di accelerazione

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori di contratto è pari a 112 (centododici) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna e inizio dei lavori.

La suddetta scadenza è inderogabile per l'Appaltatore e costituisce clausola essenziale di contratto. Per ogni giorno di ritardo nel compimento dei lavori di contratto,

derivante da responsabilità imputabili all'Appaltatore, è stabilita una penale pecuniaria, come di seguito stabilito.

La penale è stabilita pari allo 1,0‰ (unovirgolazero permille) dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo nel compimento dei lavori.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire in modo completo e accurato tutto quanto previsto sia nel progetto esecutivo, sia nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, qui allegata, costituendo l'esecuzione di quanto previsto nell'offerta tecnica un preciso vincolo contrattuale che non darà luogo ad alcun corrispettivo aggiuntivo e/o indennizzo in quanto il suo valore è da considerarsi compreso nel prezzo d'appalto. Durante il corso dei lavori il DL verificherà l'esecuzione di quanto previsto nell'offerta tecnica disponendo all'Appaltatore, in caso di ritardo nell'esecuzione o in caso di esecuzione non a regola d'arte, specifici ordini di servizio con relativi termini temporali per la loro esecuzione. Qualora l'Appaltatore non ottemperi a detti ordini, il Consorzio tramite il RUP si rivarrà economicamente applicando nel primo SAL successivo utile specifiche trattenute quantificate in via provvisoria, comunque proporzionali al singolo inadempimento; ad avvenuta esecuzione degli ordini di servizio dette trattenute saranno rimosse nel primo SAL successivo utile; qualora l'inottemperanza circa l'offerta tecnica permanga alla fine dei lavori, il Consorzio tramite il RUP si rivarrà sulle somme ancora da liquidare all'Appaltatore ovvero sulla garanzia definitiva escutendo l'importo necessario per fare eseguire a ditta terza appositamente incaricata i lavori mancanti o mal realizzati.

L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo di contratto, ai sensi dell'art. 126 comma 9 del D. Lgs. 36/2023. Oltre detto

limite il contratto potrà essere risolto in danno per grave inadempimento dell'Appaltatore.

In caso di ritardo dell'Appaltatore rispetto alla suddetta scadenza o di interruzione delle attività durante il corso dei lavori, derivanti da cause imputabili all'Appaltatore stesso e che si protraggano ingiustificatamente per oltre 30 giorni consecutivi decorrenti dalla messa in mora dell'Appaltatore notificatagli con ordine di servizio del RUP, il contratto potrà essere risolto in danno per grave inadempimento dell'Appaltatore. Sull'applicazione delle penali proposte dal RUP o dal Collaudatore decide in via definitiva l'Amministrazione del Consorzio, se del caso provvedendo a riduzioni proporzionalmente alla gravità e all'entità complessiva delle penali, tenuto conto del parere in merito del RUP e/o del Collaudatore.

A favore dell'Appaltatore è previsto il premio di accelerazione di cui all'art. 126 comma 2 del Codice, pari allo 1,0‰ (unovirgolazero permille) dell'importo di contratto per ogni giorno di anticipo nel compimento dei lavori, fermo restando quanto previsto all'art. 27 del presente contratto, con le modalità e alle condizioni di cui al suddetto art. 126 comma 2 del codice.

Per detto premio di accelerazione si utilizzeranno le somme presenti nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti" ancora effettivamente disponibili alla data del certificato di collaudo, previo benestare dell'autorità responsabile del finanziamento e del suo utilizzo.

Art. 17. Cronoprogramma di progetto e programma esecutivo di dettaglio dell'Appaltatore

17.1 Cronoprogramma di progetto

Fa parte del progetto il Cronoprogramma, che costituisce il piano schematico di avanzamento dei lavori d'appalto come calcolato dal Consorzio.

Il Cronoprogramma tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, delle caratteristiche dei luoghi, dell'ordinaria organizzazione logistica di cantiere.

Nell'elaborazione del Programma esecutivo di dettaglio di sua competenza, l'Appaltatore, fatta salva la sua facoltà di sviluppare i lavori a suo giudizio, deve comunque tenere conto del suddetto Cronoprogramma.

17.2 Programma esecutivo di dettaglio dell'Appaltatore

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore deve produrre al DL il suo Programma esecutivo di dettaglio, in base al quale intende portare a termine i lavori entro la scadenza prestabilita.

Detto programma esecutivo di dettaglio costituisce obbligo contrattuale e verrà conservato agli atti del Consorzio.

Prima dell'inizio dei lavori il DL e l'Appaltatore verificheranno congiuntamente tale Programma, al quale potranno essere apportate di comune accordo le modifiche ritenute opportune. A seguito della suddetta verifica congiunta, il Programma esecutivo andrà sottoscritto dall'Appaltatore e vistato per accettazione dal DL.

Fatta salva la discrezionalità organizzativa dell'Appaltatore, il suo Programma esecutivo così elaborato e verificato costituisce preciso e inderogabile obbligo contrattuale per l'Appaltatore.

A fronte di subentrante esigenze e fermo restando l'obiettivo primario di portare a termine i lavori entro la prefissata scadenza, l'Appaltatore avrà comunque la facoltà di apportare al suo Programma esecutivo le più opportune variazioni. Le modifiche al

Programma esecutivo originario andranno concordate con il DL ed il nuovo Programma esecutivo diverrà parimenti impegnativo per l'Appaltatore.

Art. 18. Tutela e trattamento retributivo dei lavoratori - Regolarità contributiva - DURC - Ritenuta dello 0,5% sui pagamenti in acconto

Come previsto all'art. 2 del presente contratto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e quello normativo stabiliti dal CCNL di pertinenza. L'Appaltatore deve altresì provvedere regolarmente al versamento dei contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali dovuti ai lavoratori (INPS, INAIL e Cassa Edile).

In caso di subappalti, cottimi e subcontratti soggetti a previa autorizzazione del Consorzio, il rispetto delle sopra indicate norme e condizioni è dovuto anche dai Subappaltatori. L'Appaltatore risponde in solido con i Subappaltatori, per quanto da questi dovuto ai rispettivi dipendenti.

L'Appaltatore deve possedere idonee posizioni contributive presso INPS, INAIL e Cassa Edile. Resta inteso che l'iscrizione delle maestranze presso una delle Casse Edili di Ferrara è dovuta nel rispetto delle norme specifiche vigenti in materia di durata dei lavori e trasferta del personale.

Il Consorzio verifica il permanere delle condizioni di regolarità contributiva dell'Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori pagati direttamente dal Consorzio, ed in particolare all'atto dei pagamenti, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC online. Le competenti sedi di INPS, INAIL e Cassa Edile che vantino crediti nei confronti dell'Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori pagati direttamente dal Consorzio possono rivalersi sui crediti dell'Appaltatore disponibili presso il Consorzio.

Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese, la regolarità

contributiva viene accertata a carico di tutte le imprese componenti, durante tutta l'esecuzione del contratto, indipendentemente da quali imprese abbiano preso effettiva parte all'esecuzione dei lavori.

Qualora l'Appaltatore sia un consorzio, la regolarità contributiva sarà accertata a carico del consorzio stesso e delle imprese consorziate esecutrici.

La regolarità contributiva dei Subappaltatori pagati direttamente dal Consorzio sarà accertata soltanto fino all'ultimazione dei lavori da questi rispettivamente eseguiti, che può essere antecedente all'ultimazione di tutti i lavori in appalto.

A norma dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, a garanzia dell'adempimento degli obblighi in materia di tutela, assicurazione e assistenza contributiva dei lavoratori, è applicata sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento). La liquidazione delle suddette ritenute avviene in sede di liquidazione della rata di saldo, subordinatamente all'acquisizione del DURC online che attesti la regolarità contributiva dell'Appaltatore.

Ai fini di eventuali verifiche condotte dal DL o dalle competenti Autorità ispettive, tutti i lavoratori presenti in cantiere sono tenuti ad essere dotati e ad esibire il tesserino di riconoscimento riportante la fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Il DL, previ gli opportuni riscontri, allontanano dal cantiere chiunque non sia legittimato ed autorizzato a presenziarvi, sospendendone le relative attività e segnalando il fatto al RUP per i provvedimenti del caso.

Art. 19. Sicurezza in cantiere

L'Appaltatore è obbligato ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per

garantire la sicurezza in cantiere, preservando l'incolumità fisica delle persone addette a qualsiasi titolo ad espletare attività lavorative in cantiere, come anche dei terzi in genere, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008.

Ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera a), del D.Lgs. 81/2008, il Consorzio tramite il CSE verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'Appaltatore, anche con riguardo agli aspetti attinenti la sicurezza.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, con i contenuti di cui all'Allegato XV al medesimo decreto, è parte del progetto esecutivo e l'Appaltatore è tenuto ad attenersi alle sue indicazioni e prescrizioni. Le informazioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sono fornite dal Consorzio nell'ambito del PSC.

Prima dell'inizio dei lavori il CSE e l'Appaltatore tramite il proprio RSA devono svolgere ed organizzare in cantiere le attività di cooperazione e coordinamento di cui all'art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, in base al cui esito l'Appaltatore può proporre eventuali proposte integrative al PSC. Le medesime sopra descritte attività vanno svolte anche in corso d'opera, con particolare riguardo al coinvolgimento di Subappaltatori nell'esecuzione dei lavori, e comunque ogni qual volta se ne presenti l'opportunità o la necessità, sia per l'adozione di particolari misure di tutela, sia in caso di variazioni rispetto alle modalità esecutive programmate.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve altresì produrre il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di sua competenza, elaborato ai sensi dell'art. 28 e dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative re-

sponsabilità nell'organizzazione di cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC.

In caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore delle norme prescritte, il CSE - qualora ritenga che vi siano rischi per l'incolumità dei lavoratori e delle persone in genere - può ordinare l'immediata interruzione delle fasi lavorative in atto, che potranno essere riprese solo ad avvenuta ed accertata applicazione delle modalità operative prescritte, senza che l'Appaltatore abbia nulla a pretendere. Gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione dei lavori provocati dai suddetti inadempimenti dell'Appaltatore non costituiscono giustificata ragione per la concessione di sospensioni o proroghe.

Le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza, a seguito di formale messa in mora dell'Appaltatore, costituiscono grave inadempimento e quindi giustificata causa per la risoluzione del contratto d'appalto per colpa dell'Appaltatore.

Art. 20. Subappalti, cottimi e subcontratti

20.1 Generalità

Con riferimento all'art. 119 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, per "esecuzione in proprio" dei lavori da parte dell'Appaltatore si intende che i lavori siano eseguiti mediante diretta, costante e continua organizzazione operativa dell'Appaltatore, con personale riconducibile all'Appaltatore stesso in base al vigente ordinamento del lavoro, nonché attrezzature e mezzi nelle sue disponibilità a titolo di proprietà, locazione finanziaria o nolo. Costituiscono altresì "esecuzione in proprio" da parte dell'Appaltatore i subcontratti di fornitura finalizzati all'esecuzione dei lavori e delle opere di cui al presente contratto, aventi ad oggetto le provviste effettuate presso fornitori terzi di materie prime, carburanti, materiali semilavorati e lavorati, prefabbricati e componenti

di impianto reperibili in commercio, anche quando realizzati appositamente su ordinazione, nonché eventuali subcontratti di servizi, anche di natura intellettuale, che l'Appaltatore stipuli con professionisti e prestatori di servizi.

Si evidenzia che è facoltà dell'Appaltatore subappaltare lavori di contratto, previa autorizzazione del Consorzio, ad Imprese che hanno partecipato direttamente alla gara. Non costituiscono subappalto e sono soggetti a sola comunicazione i subcontratti relativi a specifiche lavorazioni affidati a lavoratori autonomi che prestino direttamente la loro opera in cantiere.

Non costituiscono subappalto e sono soggetti alla sola produzione al Consorzio del subcontratto, le prestazioni rese a favore dell'Appaltatore in forza di contratti continuativi sottoscritti in data anteriore all'indizione della procedura di affidamento dei lavori in oggetto.

I lavori - con riferimento ai subappalti, ai cottimi e ai subcontratti da considerare subappalti - sono subappaltabili ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 come previsto al punto "II) Oggetto, importo e categoria dei lavori – Subappaltabilità" delle premesse e sono subordinati all'autorizzazione del Consorzio.

In tutti i subcontratti fra Appaltatore e altri OE, soggetti ad autorizzazione o a comunicazione, deve essere riportata la clausola risolutiva espressa in caso di informative interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. a carico del Subappaltatore, con l'impegno di interrompere immediatamente il rapporto anche in caso di provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. Elenco White List) ovvero di diniego di iscrizione.

In tutti i subcontratti fra Appaltatore e altri OE, soggetti ad autorizzazione o a comunicazione, deve essere riportata, a pena di nullità assoluta, la clausola di tracciabilità: come da Comunicato del Presidente ANAC del 26/03/2025, i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità comunicano al Consorzio i contratti per estratto mediante l'invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell'avvenuta sottoscrizione; è possibile assolvere all'onere di comunicazione anche mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, sottoscritte secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità, restando fermo che il Consorzio e i soggetti della filiera devono comunque effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.

In funzione della natura e dell'importo delle prestazioni subaffidate, queste sono o meno soggette ad autorizzazione da parte del Consorzio. In particolare, sono soggetti ad autorizzazione:

- i subappalti di lavori propriamente detti che comportano prestazioni di manodopera, ossia i subcontratti d'appalto ex art. 1655 C.C. stipulati tra l'Appaltatore ed il Subappaltatore, derivati dal contratto principale stipulato tra il Consorzio e l'Appaltatore, aventi ad oggetto parte dei lavori di contratto, ove per "parte" si intende una determinata lavorazione od opera tra quelle previste in contratto, come definita dal computo metrico estimativo e dal capitolato speciale ed avente un determinato prezzo, interamente eseguita dal Subappaltatore, ovvero od anche prestazioni limitate eseguite dal Subappaltatore che concorrono all'esecuzione di una determinata lavorazione od opera avente un determinato prezzo di contratto; detti subappalti sono soggetti a preventiva autorizzazione indipendentemente dal loro importo, che può anche essere inferiore al 2% di quello di contratto o ad €

100.000, ed indipendentemente dall'incidenza del costo del personale e della manodopera sull'importo del subcontratto;

- i subcontratti d'opera ex art. 2222 C.C., anche detti "cottimi", come definiti all'art. 3 comma 1 lettera ee) dell'Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023, stipulati tra l'Appaltatore ed il Subappaltatore, aventi ad oggetto principale od esclusivo prestazioni di manodopera in cantiere, di norma di natura artigianale specializzata, quali la posa in opera o l'installazione, ferme restando l'organizzazione di cantiere ed il rischio imprenditoriale a carico dell'Appaltatore; detti subcontratti sono soggetti a preventiva autorizzazione ed indipendentemente dal loro importo, che può anche essere inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, ed indipendentemente del costo del personale e della manodopera sull'importo del subcontratto; a titolo di eccezione, non sono soggetti a previa autorizzazione, i subcontratti di tale fattispecie affidati a lavoratori autonomi e quelli aventi ad oggetto la posa in opera di acciaio in tondi per armature;
- i subcontratti c.d. "similari" che comportano prestazioni di manodopera in cantiere e che a norma dell'art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 vanno equiparati ai subappalti sotto il profilo istruttorio, quali i subcontratti di fornitura con posa in opera e i subcontratti di nolo a caldo con operatore, se di importo superiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000 e - condizione necessaria concorrente - qualora l'incidenza del costo del personale e della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

Mentre non sono soggetti ad autorizzazione:

- i subcontratti d'opera ex art. 2222 C.C. affidati a lavoratori autonomi che prestino direttamente la loro opera in cantiere;

- i subcontratti d’opera ex art. 2222 C.C. aventi ad oggetto la posa in opera di acciaio in tondi per armature;
- i subcontratti c.d. “similari” non equiparabili ai subappalti ai sensi dell’art. 119 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo (con operatore), che comportano prestazioni di mano d’opera in cantiere:
 - a) se di importo inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, qualora l’incidenza del costo del personale e della manodopera sia inferiore al 50% dell’importo del subcontratto;
 - b) oppure se di importo superiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, ma qualora l’incidenza del costo del personale e della manodopera sia inferiore al 50% dell’importo del subcontratto;
 - c) oppure se di importo inferiore al 2% di quello di contratto o ad € 100.000, anche qualora l’incidenza del costo del personale e della manodopera sia superiore al 50% dell’importo del subcontratto.

I Subappaltatori esecutori, indipendentemente dalla fattispecie del subcontratto, sono anch’essi tenuti, limitatamente agli obblighi sugli stessi trasferibili, all’osservanza del contratto d’appalto stipulato tra Consorzio e Appaltatore, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione dei lavori e al rispetto del programma esecutivo degli stessi. È compito dell’Appaltatore informare compiutamente i Subappaltatori di tutti gli obblighi di contratto su questi indirettamente gravanti.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L’esecuzione di lavori in carenza di autorizzazione, ove dovuta, può comportare la

risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, l'incameramento della garanzia definitiva e la segnalazione del fatto all'ANAC e all'Autorità giudiziaria, nonché le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge 646/1982.

Il DL verifica il rispetto degli obblighi dell'Appaltatore e dei Subappaltatori ai sensi dell'art. 114 e dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

E' vietato il subappalto a cascata: ai sensi dell'art. 119 comma 17 del D.Lgs. 36/2023 le lavorazioni oggetto del contratto d'appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione dell'esigenza, tenuto conto delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, anche per garantire un idoneo controllo delle attività ai fini della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore si obbliga a concludere subappalti e/o subcontratti con operatori economici che non si trovino nella causa di esclusione di cui all'art. 27 comma 11 del D. Lgs. 81/2008, e precisamente l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023 per un periodo di sei mesi a causa della mancanza della "patente a crediti" o del documento equivalente esclusione, e che siano in possesso di certificazione SOA in classifica pari almeno alla III (TERZA) ovvero in possesso della "patente a crediti".

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 del Codice, l'Appaltatore come da offerta presentata si obbliga a stipulare subappalti in misura non inferiore al ____ (____) delle prestazioni subappaltabili con piccole e media imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lettera o) dell'Allegato I.1 del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del Codice, l'Appaltatore si obbliga, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante, ai sensi del comma

2 dello stesso art. 119 ad inserire clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del Codice, l'Appaltatore si obbliga ad inserire, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante, il vincolo per il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, di essere tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'Appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del Codice, qualora applicabile per il presente appalto, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis del Codice, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

L'Appaltatore si obbliga al rispetto dell'art. 119 del Codice; in particolare il contratto di subappalto, corredato della necessaria documentazione tecnica, amministrativa e grafica derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

20.2 Subcontratti soggetti a previa autorizzazione

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi di subcontratti soggetti ad autorizzazione,

deve rispettare l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e deve trasmettere al Consorzio, almeno 20 (venti) giorni prima del programmato inizio dei lavori da parte del Subappaltatore:

- Apposita istanza, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del candidato Subappaltatore, la natura delle prestazioni che l'Appaltatore intende subaffidare ed il loro importo, la categoria dei lavori di cui alla Tabella A dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 cui dette prestazioni sono ascrivibili, specificando se l'incidenza del costo del personale e della manodopera prevista in cantiere sia inferiore o superiore al 50% dell'importo del subcontratto. Nell'istanza l'Appaltatore deve indicare i dati anagrafici del legale rappresentante e del "titolare effettivo" ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e del D.Lgs. 125/2019 del Subappaltatore, i quali dovranno allegare specifica propria dichiarazione di assenza di "conflitto di interessi": qualora legale rappresentante e titolare effettivo del Subappaltatore non coincidessero, ciascuna di queste figure dovrà allegare una propria specifica dichiarazione di assenza di "conflitto di interessi"; in detta istanza l'Appaltatore deve inoltre dichiarare di avere verificato l'idoneità tecnico-professionale del Subappaltatore in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008, nonché di avere verificato la congruenza del POS prodotto dal Subappaltatore rispetto al proprio POS e al PSC elaborato dal Consorzio, a norma dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. 81/2008.
- Dichiarazione dell'Appaltatore che sussistono / non sussistono forme di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice Civile nei confronti del Subappaltatore; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
- Dichiarazione cumulativa del Subappaltatore di possesso dei necessari requisiti di

qualificazione di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e di assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, compilata dal Subappaltatore medesimo su apposito modulo predisposto, da richiedere in tempo utile al Settore Appalti e Contratti del Consorzio; in tale dichiarazione il Subappaltatore dovrà indicare il nominativo del "titolare effettivo" dell'impresa.

- Qualora i lavori subappaltati eccedano l'importo di € 150.000,00: copia conforme all'originale di valida attestazione SOA del Subappaltatore, con iscrizione nella categoria dei lavori subappaltati, in classifica adeguata all'importo del subappalto.
- Qualora i lavori subappaltati non eccedano l'importo di € 150.000,00:
 - ove ne sia in possesso, copia conforme all'originale di valida attestazione SOA del Subappaltatore, con iscrizione nella categoria dei lavori subappaltati;
 - ove il Subappaltatore non sia in possesso di attestazione SOA con iscrizione nella categoria dei lavori subappaltati: dichiarazione attestante il possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 28 comma 1 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 compilata dal Subappaltatore sull'apposito modulo predisposto, da richiedere al Settore Appalti e Contratti del Consorzio.
- Visura camerale del Subappaltatore o sua dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA oppure iscrizione nell'Albo delle Imprese artigiane, per ATTIVITA' SVOLTE (e quindi con "stato attività": attiva) pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- Contratto stipulato con il Subappaltatore, sottoscritto dalle parti, con efficacia subordinata all'autorizzazione da parte del Consorzio, riportante apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010. Il contratto deve riportare i prezzi applicati al Subappaltatore. Il Subappaltatore

deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale, il tutto ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.Lgs. 36/2023. Stante la possibilità che sia il Consorzio a dover pagare direttamente il Subappaltatore, detto contratto non può prevedere ritenute a favore dell'Appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dei lavori eseguiti dal Subappaltatore. Dette garanzie potranno essere ottenute dall'Appaltatore in diverso modo, a suo giudizio, anche mediante una apposita fidejussione. Il contratto deve riportare la clausola risolutiva espressa in caso di informative interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. a carico del Subappaltatore, con l'impegno di interrompere immediatamente il rapporto anche in caso di provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. Elenco White List) ovvero di diniego di iscrizione. Nel contratto deve essere riportata, a pena di nullità assoluta, la clausola di tracciabilità come da Comunicato del Presidente ANAC del 26/03/2025 di cui all'art. 20.1 del presente contratto.

- POS del Subappaltatore, da produrre prima dell'inizio delle attività sub affidate ma sempre in tempo utile per le dovute verifiche preventive del CSE e del DL.
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del candidato subappaltatore di non trovarsi nella causa di esclusione di cui all'art. 27 comma 11 del D. Lgs. 81/2008

come modificato dall'art. 29 comma 19 del D.L. n. 19/2024 convertito con Legge n. 56/2024 (esclusione per mancanza della "patente a crediti") e di essere in possesso di certificazione SOA in classifica pari almeno alla III (TERZA) ovvero di essere in possesso della "patente a crediti" (modello "Allegato S" da richiedere in tempo utile al Settore Appalti Contratti e Patrimonio del Consorzio).

Qualora il contratto con il Subappaltatore sia inferiore al 2% dell'importo del contratto principale o sia inferiore a 100.000,00 Euro, il Consorzio, verificata la correttezza e la completezza del contratto col Subappaltatore, ai sensi dell'art. 119 comma 16 del D.Lgs. 36/2023 rilascerà l'autorizzazione entro il termine di quindici giorni decorrente dalla data in cui avrà ricevuto la sopra descritta documentazione, sempre che la documentazione presentata necessaria per l'autorizzazione sia completa e regolare, diversamente il termine si interromperà fino a quando detta documentazione sia stata integrata correttamente; qualora il contratto sia superiore ai suddetti limiti, l'autorizzazione sarà rilasciata entro trenta giorni dalla data della ricezione della sopra descritta documentazione, sempre che la documentazione presentata necessaria per l'autorizzazione sia completa e regolare, diversamente il termine si interromperà fino a quando detta documentazione sia stata integrata correttamente.

Ai sensi dell'art. 119 comma 12 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto a riconoscere ai Subappaltatori gli oneri per la sicurezza da questi sostenuti nell'esecuzione dei lavori subaffidati.

Il certificato di esecuzione lavori è rilasciato in conformità alle norme vigenti all'Appaltatore in relazione all'esecuzione dei soli lavori di contratto da lui eseguiti direttamente, nonché a ciascun Subappaltatore in relazione ai lavori da questi eseguiti.

20.3 Subcontratti soggetti a comunicazione

Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi di subcontratti non soggetti ad autorizzazione, deve trasmettere al Consorzio, almeno 10 giorni prima del programmato inizio delle attività da parte del Subappaltatore:

- Apposita comunicazione, indicante gli estremi anagrafici e fiscali del Subappaltatore, la natura delle prestazioni che intende subaffidare e il loro importo, la categoria dei lavori di cui alla Tabella A dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 cui dette prestazioni sono ascrivibili, specificando se l'incidenza del costo del personale e della manodopera prevista in cantiere sia inferiore o superiore al 50% dell'importo del subcontratto, ovvero se il Subappaltatore sia un lavoratore autonomo. Nella comunicazione l'Appaltatore deve indicare i dati anagrafici del legale rappresentante e del "titolare effettivo" ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e del D.Lgs. 125/2019 del Subappaltatore, i quali dovranno allegare specifica propria dichiarazione di assenza di "conflitto di interessi": qualora legale rappresentante e titolare effettivo del Subappaltatore non coincidessero, ciascuna di queste figure dovrà allegare una propria specifica dichiarazione di assenza di "conflitto di interessi"; l'Appaltatore deve inoltre dichiarare di avere verificato l'idoneità tecnico-professionale del Subappaltatore in relazione alla sicurezza in cantiere, a norma dell'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008, nonché di avere verificato la congruenza del POS prodotto dal Subappaltatore rispetto al proprio POS e al PSC elaborato dal Consorzio, a norma dell'art. 101, comma 3, del D.Lgs. 81/2008.
- Nel contratto col subcontraente deve essere riportata, a pena di nullità assoluta, la clausola di tracciabilità come da Comunicato del Presidente ANAC del 26/03/2025 di cui all'art. 20.1 del presente contratto.
- Dichiarazione cumulativa del Subappaltatore di possesso dei necessari requisiti di

qualificazione di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e di assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023, compilata dal Subappaltatore medesimo su apposito modulo predisposto (da richiedere in tempo utile al Settore Appalti e Contratti del Consorzio); in tale dichiarazione il Subappaltatore dovrà indicare il nominativo del "titolare effettivo" dell'impresa e dovrà obbligarsi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010.

- Visura camerale del candidato Subappaltatore o sua dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA oppure iscrizione nell'Albo delle Imprese artigiane, per ATTIVITA' SVOLTE (e quindi con "stato attività": attiva) pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- POS del Subappaltatore, ove questo non sia un lavoratore autonomo, da produrre prima dell'inizio delle attività sub affidate ma sempre in tempo utile per le dovute verifiche preventive del CSE e del DL.
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del candidato Subappaltatore di non trovarsi nella causa di esclusione di cui all'art. 27 comma 11 del D. Lgs. 81/2008 come modificato dall'art. 29 comma 19 del D.L. n. 19/2024 convertito con Legge n. 56/2024 (esclusione per mancanza della "patente a crediti") e di essere in possesso di certificazione SOA in classifica pari almeno alla III (TERZA) ovvero di essere in possesso della "patente a crediti" (modello "Allegato S" da richiedere in tempo utile al Settore Appalti Contratti e Patrimonio del Consorzio).

Una volta pervenuta la suddetta comunicazione in modo completo, a riscontro il Consorzio invia all'Appaltatore, al Subappaltatore, al DL ed al CSE nota di presa d'atto della comunicazione che serve anche come informazione al DL ed al CSE del nuovo soggetto che opererà in cantiere.

In relazione ai subcontratti non soggetti ad autorizzazione del Consorzio, ai Subappaltatori non viene rilasciato il certificato di esecuzione lavori.

20.4 Pagamento diretto dei Subappaltatori

Il pagamento diretto ai Subappaltatori sarà effettuato ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e di quanto di seguito stabilito.

Ove non vi provveda direttamente l'Appaltatore, il Consorzio si obbliga a pagare direttamente i Subappaltatori quanto ad essi spettante esclusivamente nei casi di seguito indicati.

- a) Qualora il subappaltatore o il cottimista sia una micro o piccola impresa. Con riguardo al tale ipotesi si precisa quanto segue. La previsione è riferita unicamente alle fattispecie del subappalto propriamente detto ex art. 1655 C.C. o del contratto d'opera ex art. 2222 C.C. (c.d. cottimo) affidato ad un lavoratore non autonomo, con incidenza della manodopera superiore al 50% rispetto al costo complessivo della prestazione. In entrambi i casi si tratta di subcontratti soggetti a previa autorizzazione da parte del Consorzio. Sarà onere del Subappaltatore, tramite l'Appaltatore, dimostrare che si tratta di una micro o piccola impresa. Non ricadono in questa fattispecie i subcontratti soggetti a mera comunicazione da parte dell'Appaltatore.
- b) In caso di inadempimento dell'Appaltatore. L'inadempimento dell'Appaltatore deve essere accertato. Sarà onere del Subappaltatore segnalarlo al Consorzio, che provvederà al pagamento a seguito di sollecito nei confronti dell'Appaltatore, ove questo non abbia avuto esito.
- c) Su richiesta del Subappaltatore, se la natura del contratto lo consenta. La previsione è riferita unicamente alle fattispecie del subappalto propriamente detto ex

art. 1655 C.C.

In ogni caso il pagamento diretto dei Subappaltatori, fatto salvo il pagamento stesso, è effettuato per delega *ope legis* dell'Appaltatore e non integra alcun rapporto contrattuale diretto tra questi e il Consorzio.

In ogni caso il pagamento diretto dei Subappaltatori comporta l'obbligo per l'Appaltatore di comunicare per iscritto al Consorzio quali prestazioni sono state da essi eseguite e a quanto ammonta il loro credito.

Le modalità per il pagamento diretto dei Subappaltatori sono definite al successivo articolo che tratta dei pagamenti.

È onere dell'Appaltatore rendere noto ai propri Subappaltatori quanto indicato e stabilito nel presente articolo.

20.5 Pagamento dei Subappaltatori da parte dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve corrispondere quanto dovuto ai propri Subappaltatori secondo i patti e le condizioni tra loro convenuti, una volta incassate dal Consorzio le somme liquidate a titolo di acconto (SAL e conto finale).

Al fine di dimostrare l'avvenuto adempimento dei suoi obblighi nei confronti dei Subappaltatori - sia quelli per i quali è stata trasmessa al Consorzio l'istanza di subappalto e per i quali è stata ottenuta l'autorizzazione del Consorzio, sia quelli per i quali è stata trasmessa al Consorzio la comunicazione di subcontratto -, su richiesta del Consorzio l'Appaltatore deve trasmettere al Consorzio entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta idonea documentazione probatoria, anche in funzione degli obblighi di vigilanza del Consorzio sanciti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

20.6 Intenzioni dell'Appaltatore manifestate in sede di offerta

Si dà atto che l'Appaltatore ha manifestato in sede di offerta l'intenzione (e/o l'obbligo di far ricorso a subappalti, in caso di più categorie di lavori), cottimi e subcontratti simili da considerare subappalti, soggetti ad autorizzazione del Consorzio, come di seguito riportato in sede di offerta di gara: _____ .

Art. 21. Ordini di servizio del RUP e del DL

Il RUP e il DL possono disporre o ribadire o precisare con ordine di servizio scritto qualsiasi obbligo a carico dell'Appaltatore, riguardante la regolare e puntuale esecuzione dei lavori e del presente contratto.

Gli ordini di servizio del DL sono visti dal RUP. Gli ordini di servizio del RUP sono visti dal DL.

Gli ordini di servizio sono inviati all'Appaltatore a mezzo PEC. L'Appaltatore è obbligato a sottoscriverli per presa conoscenza e rinviarli al Consorzio pure a mezzo PEC. La trasmissione degli ordini di servizio a mezzo PEC da parte del Consorzio costituisce prova che siano giunti all'Appaltatore.

La trasmissione degli ordini di servizio può altresì avvenire in cantiere, mediante consegna a mano al DCA, qualora questo sia ivi presente. In tal caso gli ordini vengono redatti in duplice esemplare cartaceo e l'Appaltatore, nella persona che ne detiene la rappresentanza legale, deve sottoscriverne un esemplare per presa conoscenza e restituirlo al Consorzio.

Art. 22. Condotta dell'Appaltatore in cantiere

In materia di condotta dell'Appaltatore in cantiere, si applica l'art. 6 del capitolato generale D.M. 145/2000, al quale si rimanda.

L'Appaltatore deve provvedere all'esecuzione dei lavori con personale tecnico ido-

neo, di comprovata capacità ed esperienza, numericamente e qualitativamente adeguato alle necessità in relazione agli obblighi contrattuali assunti.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità di tutto il personale impiegato nei lavori, compreso quello di eventuali Subappaltatori.

Art. 23. Contabilità dei lavori

In tema di contabilità dei lavori si applicano l'art. 114 e l'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, oltre a quanto segue.

Di norma, salve diverse disposizioni del RUP ed in rapporto alle peculiarità dei lavori in oggetto, la contabilità sarà formata, anche mediante appositi programmi informatizzati, dalla documentazione seguente:

- *In ogni caso*, verbale di consegna dei lavori.
- Verbali di sospensione e ripresa dei lavori.
- Il giornale dei lavori.
- Libretto/i delle misure.
- Liste settimanali della manodopera, delle somministrazioni e dei noli per i lavori in economia.
- *In ogni caso*, registro di contabilità.
- *In ogni caso*, stato di avanzamento lavori (SAL), che il DL emetterà tempestivamente, non appena raggiunto l'importo per il pagamento della rata di acconto, evidenziando la data di maturazione del credito (lavori eseguiti a tutto il), e nella cui occasione il DL provvederà affinché il Consorzio acquisisca il DURC online dell'Appaltatore e, se del caso, quelli dei Subappaltatori autorizzati.
- *In ogni caso*, certificato di ultimazione dei lavori, nella cui occasione il DL trasmetterà l'Avviso ai creditori ai Comuni in cui hanno avuto luogo i lavori, affinché questi

lo espongano a termini di legge ai rispettivi Albi.

- *In ogni caso*, conto finale dei lavori, che sarà emesso dal DL entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di completa ultimazione dei lavori, nella cui occasione il DL provvederà affinché il Consorzio acquisisca il DURC online dell'Appaltatore e, se del caso, quelli dei Subappaltatori autorizzati.
- *In ogni caso*, certificato di collaudo/CRE, che sarà emesso dal Collaudatore/Direttore dei Lavori, come più avanti precisato.
- *In ogni caso*, certificati di pagamento. Il RUP emetterà i certificati:
 - a) per gli acconti (SAL): i certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.
 - b) per l'ultimo acconto (conto finale): entro 30 giorni consecutivi dalla data di accettazione del conto finale da parte dell'Appaltatore, o dall'inutile decorso del termine assegnatogli per la sottoscrizione del conto finale, e comunque tenendo conto delle eventuali penali pecuniarie applicate dal RUP per ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione del contratto;
 - c) per il saldo: all'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'approvazione del Consorzio del certificato di collaudo emesso dal Collaudatore, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.

La contabilità deve essere sottoscritta per conto dell'Appaltatore dalla persona scelta

dall'Appaltatore che ne detiene i compiti e i relativi poteri. Le misurazioni e i rilevamenti saranno eseguiti in contraddittorio tra le Parti. Gli oneri per la sicurezza saranno contabilizzati a parte, in appositi libretti delle misure redatti dal CSE, e corrisposti in funzione dell'esecuzione dei lavori.

Art. 24. Consegna dei lavori

In tema di consegna dei lavori si applica l'art. 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, oltre a quanto segue.

La consegna dei lavori deve avvenire entro 45 giorni dalla stipulazione del contratto, salvo diverso termine eventualmente convenuto per iscritto tra le Parti.

L'eventuale consegna ritardata per cause di forza maggiore, diverse da fatto o colpa del Consorzio, come anche l'eventuale sospensione della consegna per le stesse cause, è accertata e dichiarata dal RUP e non dà diritto all'Appaltatore di recedere dal contratto, a meno che il ritardo o la sospensione si protraggano per più della metà del tempo complessivamente previsto per l'esecuzione dei lavori.

All'atto della consegna, se non già svolte in precedenza, il CSE e l'Appaltatore, e per esso il suo Responsabile della sicurezza in cantiere (RSA), provvedono alle attività di cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza.

Della consegna dei lavori viene redatto apposito verbale, in duplice esemplare originale per le Parti, dalla cui data decorre il termine di ultimazione dei lavori e, se del caso, le scadenze intermedie.

Agli effetti dell'esecuzione del contratto e del computo dei termini, i lavori si danno iniziati nel giorno di emissione del verbale di consegna, ai sensi del sopra citato art. 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. L'effettivo inizio delle attività di cantiere, con

particolare riguardo agli aspetti inerenti la sicurezza, può tuttavia avvenire successivamente, purché senza indugio.

E' ammessa la consegna anticipata dei lavori per ragioni d'urgenza, nelle more della stipulazione del contratto, in conformità alle possibilità previste per legge. E' altresì ammessa la consegna parziale o frazionata; in tal caso il termine di ultimazione decorre dall'ultimo verbale di consegna.

Art. 25. Sospensioni e riprese dei lavori

In tema di sospensione dei lavori si applica l'art. 8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, oltre a quanto segue.

La sospensione dei lavori, in funzione della causa che la determina, è disposta dal DL o dal RUP. È ammessa la sospensione parziale dei lavori, riguardante solo determinate opere.

Nel verbale di sospensione è indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché possano essere riprese senza eccessivi oneri per l'Appaltatore, nonché le attrezzature e i mezzi d'opera presenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel verbale di ripresa, che deve essere emesso non appena cessate le cause della sospensione, è indicato il nuovo termine di ultimazione contrattuale, nonché, se del caso, le nuove scadenze intermedie.

Ai sensi dell'art. 121 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dello stesso art. 121, l'Appaltatore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 121, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo

1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'Allegato II.14 del Codice.

Art. 26. Proroghe sul termine di ultimazione dei lavori

In materia di eventuali proroghe concesse all'Appaltatore sul termine di ultimazione dei lavori, si applica l'art. 121 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e l'art. 21 comma 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, oltre a quanto segue.

La richiesta di proroga deve essere inoltrata dall'Appaltatore con anticipo non inferiore a 15 (quindici) giorni rispetto al termine di ultimazione. Ove ritenuta ammissibile, la proroga è concessa dall'Amministrazione del Consorzio, su proposta del RUP, sentito il DL.

Costituiscono giustificato motivo per la richiesta di proroga gli impedimenti oggettivi incontrati dall'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, non dipendenti da sue responsabilità e non espressamente previsti né nel cronoprogramma di progetto, né nel programma esecutivo di dettaglio elaborato dall'Appaltatore, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, il verificarsi di condizioni ambientali e/o atmosferiche particolarmente sfavorevoli e non ordinarie, tali da impedire la regolare esecuzione dei lavori.

Può essere unilateralmente concessa dal Consorzio una proroga in caso di sospensione dei lavori dovuta all'iter di redazione ed approvazione di una perizia suppletiva o di variante.

Art. 27. Ultimazione dei lavori - Avviso ai creditori

In tema di ultimazione dei lavori si applica l'art. 121 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e l'art. 21 comma 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, oltre a quanto segue.

L'Appaltatore dovrà comunicare al DL l'avvenuta ultimazione dei lavori.

A seguito di tale comunicazione il DL si recherà tempestivamente in cantiere e, in

contraddittorio con l'Appaltatore, accerterà l'effettiva ultimazione di tutti i lavori previsti in contratto ed emetterà il certificato di ultimazione dei lavori, qualunque sia l'esito dell'accertamento.

In caso di ritardo rispetto al prefissato termine di esecuzione del contratto, il certificato di ultimazione darà conto della effettiva data in cui l'Appaltatore avrà ultimato i lavori e del numero di giorni di ritardo, ai fini dell'eventuale applicazione delle penali giornaliere previste dal presente contratto.

Qualora dal suddetto accertamento risulti che l'Appaltatore ha effettivamente ultimato tutti i lavori previsti in contratto, il DL ne darà conto nel certificato di ultimazione dei lavori.

Qualora invece emerga dall'accertamento che devono ancora essere eseguite lavorazioni di piccola entità accertate da parte del DL come marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, il DL ne darà conto nel certificato di ultimazione dei lavori, dove ordinerà all'Appaltatore l'esecuzione di dette lavorazioni di completamento, assegnandogli un termine perentorio non superiore a 60 giorni consecutivi per portare a compimento l'opera a norma di contratto, ai sensi dell'art. 21 comma 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Il rispetto di tale termine, di cui il DL darà conto con apposito verbale di constatazione dei fatti, comporterà l'efficacia del certificato di ultimazione dei lavori precedentemente emesso e i lavori si daranno per ultimati nella data del certificato stesso, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali previste dal contratto.

Diversamente, il mancato rispetto di tale termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione dei lavori precedente emesso e la necessità di un nuovo certifi-

cato di ultimazione che accerti l'avvenuto completamento delle sopraindicate lavorazioni.

In caso di ritardo rispetto al termine disposto per le lavorazioni di completamento, il nuovo certificato di ultimazione darà conto della effettiva data in cui l'Appaltatore avrà ultimato i lavori e del numero di giorni di ritardo, ai fini dell'eventuale applicazione delle penali giornaliere previste dal contratto.

In ogni caso, alla data di scadenza iniziale prevista dal presente contratto il DL redigerà in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali giornaliere previste dal contratto.

Il premio di accelerazione di cui all'art. 16 decorrerà a partire dal giorno dell'avvenuta effettiva e completa esecuzione dei lavori, ricomprese anche le eventuali lavorazioni di piccola entità che l'Appaltatore dovesse eseguire di cui ai periodi precedenti del presente articolo; se la data dell'avvenuta effettiva e completa esecuzione dei lavori fosse oltre il termine stabilito contrattualmente non sarà riconosciuto il premio di accelerazione.

Ultimati i lavori, il DL trasmetterà l'Avviso ai creditori ai Comuni in cui hanno avuto luogo i lavori, affinché questi lo espongano a termini di legge ai rispettivi Albi.

Art. 28. Manutenzione delle opere sino a collaudo

L'Appaltatore è garante dei lavori eseguiti, come dei materiali, manufatti, apparecchiature ed impianti forniti, ed è tenuto alla loro manutenzione finché non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo, fatto salvo quanto stabilito in materia dal Codice Civile.

Per manutenzione si intende tutto quanto necessario alla conservazione delle opere,

in perfetto stato di conservazione ed efficienza, fatti salvi i danni o i deterioramenti causati da eventi fortuiti e imprevedibili, a meno che la responsabilità degli stessi sia imputabile all'Appaltatore.

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti tempestivamente e con ogni cautela, ad iniziativa, cura e spese dell'Appaltatore, senza che occorranzo specifici inviti e sollecitazioni da parte del DL.

Ove l'Appaltatore non provveda alle manutenzioni nei modi e nei termini prescritti, il Consorzio può provvedere d'ufficio, con oneri a carico dell'Appaltatore.

Art. 29. Facoltà d'uso dell'opera non collaudata

È facoltà del Consorzio prendere in uso le opere realizzate, in tutto o in parte, anche preliminarmente all'effettuazione del collaudo, mediante la redazione di apposito verbale di presa in consegna anticipata dell'opera o di parte di essa, sottoscritto dall'Appaltatore, dal DL e dal RUP.

L'uso da parte del Consorzio dell'opera non completata e/o non collaudata non costituisce titolo di accettazione e presa in carico dell'opera stessa.

Qualora l'uso anticipato da parte del Consorzio dovesse provocare danni alle opere realizzate, l'Appaltatore non ne sarà in alcun modo responsabile, sempre che i danni non siano conseguenti ad errata esecuzione delle opere dell'Appaltatore ovvero alla loro esecuzione non a regola d'arte.

Art. 30. Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione

In materia di danni causati a terzi dall'Appaltatore e di coperture assicurative per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, si applica l'art. 117 comma 10 del D.Lgs. 36/2023, oltre a quanto segue.

Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore deve adottare misure precauzionali e realizzazione interventi idonei ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose.

In caso di danni alle cose, previa accettazione del danneggiato, il risarcimento del danno può avvenire anche mediante la riparazione, la ricostruzione o la sostituzione della cosa danneggiata, ad opera diretta dell'Appaltatore se ciò rientri nelle sue competenze professionali o ad opera di terzi, e comunque a cura e spese dell'Appaltatore. Per il risarcimento dei danni, l'Appaltatore è comunque tenuto ad avvalersi di idonee coperture assicurative, che tuttavia non lo esimono dalla sua diretta e piena responsabilità. In ogni caso, anche a fronte di coperture assicurative, il diritto del Consorzio o di terzi al completo risarcimento dei danni subiti è fatto salvo e impregiudicato.

L'Appaltatore deve presentare al Consorzio, almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa conforme al Decreto MISE 16/09/2022 n. 193 come da Schema tipo 2.3 della Sezione II (due), specificamente stipulata per i lavori in oggetto, che copra ai sensi dell'art. 1 di detto Schema tipo: PARTITA 1: rimborso dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le opere assicurate d'appalto; PARTITA 2: i danni materiali e diretti alle opere preesistenti verificatesi in dipendenza dell'esecuzione delle opere assicurate d'appalto; PARTITA 3: il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate d'appalto a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate d'appalto.

La medesima polizza deve altresì prevedere la garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni causati dall'Appaltatore nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Tale polizza dovrà prevedere i seguenti importi delle somme assicurate: PARTITA 1: importo pari all'importo di aggiudicazione dei lavori, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri di sicurezza, cui va aggiunta l'IVA, costituendo quest'ultimo un costo per il Consorzio; PARTITA 2: importo pari ad Euro 100.000,00 (centomila/00), cui va aggiunta l'IVA, costituendo quest'ultimo un costo per il Consorzio; PARTITA 3: importo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), cui va aggiunta l'IVA, costituendo quest'ultimo un costo per il Consorzio.

Il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere di cui alla PARTITA 1, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 Euro e quindi pari almeno ad Euro _____ e deve: a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante; b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna

riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di operatori economici, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 68 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Resta pertanto inteso che sono compresi fra i terzi anche il Consorzio, i suoi dipendenti ed i suoi beni, il Demanio dello Stato (quanto ai beni demaniali in uso al Consorzio), i Subappaltatori impegnati nei lavori e le Ditte che operano in cantiere su incarico del Consorzio.

La polizza deve avere efficacia per il periodo indicato all'art. 6 dello schema tipo 2.3 sopra citato, e deve prevedere anche la "garanzia di manutenzione" fino al compimento del ventiquattresimo mese successivo all'approvazione da parte del Consorzio del certificato di collaudo, come previsto all'art. 7 dello schema tipo 2.3 sopra citato. Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio e/o qualora si rendano necessarie proroghe dei termini di scadenza, l'Appaltatore deve provvedere per tempo al rinnovo della polizza. La polizza deve comunque prevedere che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia e non può essere opposto dalla Compagnia assicuratrice al Consorzio, fatta salva ogni rivalsa della Compagnia nei confronti dell'Appaltatore.

Art. 31. Garanzia fideiussoria definitiva

In materia di garanzia definitiva per il contratto, trova applicazione l'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria. L'Appaltatore presta una garanzia fideiussoria conforme al Decreto MISE 16/09/2022

n. 193 come da Schema tipo 2.3 della Sezione I (uno), per l'importo pari al 5% (cinquepercento) dell'importo contrattuale, rilasciata da un Istituto bancario o da una Compagnia assicurativa o da un Intermediario finanziario iscritto all'Albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.

La garanzia può essere diminuita nel corso dell'esecuzione del contratto in rapporto allo stato di avanzamento dello stesso, come previsto dall'art. 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023.

La polizza deve avere efficacia fino all'approvazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio del certificato di collaudo.

Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio e/o qualora si rendano necessarie proroghe dei termini di scadenza, l'Appaltatore deve provvedere per tempo al rinnovo della garanzia. La garanzia deve comunque prevedere che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di premio non comporti l'inefficacia della garanzia e non possa essere opposto dal Fideiussore al Consorzio, fatta salva ogni rivalsa del Fideiussore nei confronti dell'Appaltatore.

La garanzia definitiva copre il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti dall'Appaltatore, ivi compresi quelli relativi al trattamento retributivo, contributivo, assicurativo ed assistenziale dei lavoratori dell'Appaltatore stesso e, se del caso, di quelli dei Subappaltatori e Subappaltatori autorizzati dal Consorzio verificatisi e rilevati in corso di esecuzione o al termine del contratto.

Resta inteso che il Consorzio si rivale sulla garanzia definitiva per quanto non abbia potuto rivalersi direttamente sull'Appaltatore mediante compensazione contabile fra le somme a debito e a credito.

Tutto ciò premesso, si dà atto che l'Appaltatore ha costituito la cauzione sul contratto

mediante garanzia fideiussoria assicurativa, n., dell'importo di €
....., rilasciata dalla Compagnia, emessa il dall'Agen-
zia, acquisita agli atti del Consorzio.

Art. 32. Copertura assicurativa biennale

La copertura assicurativa di cui al precedente art. 30 deve prevedere anche la “garan-
zia di manutenzione” fino al compimento del ventiquattresimo mese successivo
all'approvazione da parte del Consorzio del certificato di collaudo, come previsto
all'art. 7 dello schema tipo 2.3 del Decreto MISE 16/09/2022 n. 193.

Art. 33. Anticipazione - Pagamenti

33.1 Anticipazione

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 l'Appaltatore ha diritto ad una an-
ticipazione pari al 20% (ventipercento) dell'importo di contratto, oltre IVA, ossia pari
ad Euro, oltre IVA.

Detta anticipazione potrà essere riconosciuta solo dopo che il Direttore dei Lavori
avrà attestato con apposito verbale l'inizio effettivo dei lavori.

Detta anticipazione verrà liquidata a condizione che l'Appaltatore accompagni la ri-
chiesta con una fidejussione bancaria od assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, e maggiorato
infine dell'IVA nell'aliquota corrente.

L'anticipazione verrà recuperata progressivamente, mediante ritenute commisurate
allo sviluppo economico dell'esecuzione del contratto, in occasione dei pagamenti in
acconto (SAL e conto finale); in ogni caso la parte residua dell'anticipazione verrà ob-
bligatoriamente recuperata al raggiungimento dell'80% (ottantapercento) dei lavori

di contratto.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili.

33.2 Pagamenti

Il pagamento dei lavori viene effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Unione Europea – iniziativa "NextGenerationEU" – Italia .

Salvo le eccezioni previste dal presente contratto, sono previsti pagamenti a favore dell'Appaltatore:

- diversi, in acconto, all'emissione degli stati di avanzamento dei lavori (SAL), alle scadenze più sotto indicate;
- uno, in acconto, all'emissione del conto finale, a seguito dell'ultimazione dei lavori;
- uno, a saldo, a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio del certificato di collaudo.

L'Appaltatore ha diritto a diversi acconti in corso d'opera ogni qualvolta il suo credito, maturato in ragione di lavori regolarmente eseguiti, raggiunga un importo, al netto del ribasso d'asta, al lordo delle trattenute previste dal contratto ed esclusa l'IVA, almeno pari a minimo: Euro 100.000,00 (centomila/00), come da art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Potranno essere liquidati acconti di importo inferiore:

- in caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni, per responsabilità non imputabili all'Appaltatore, nel qual caso verrà liquidato un acconto per i lavori eseguiti fino alla data di sospensione;

- a giudizio del DL, in relazione all'ultimo SAL che precede il conto finale;
- in relazione al conto finale.

In relazione ai SAL, eventualmente anche su segnalazione dell'Appaltatore, l'evenienza della raggiunta maturazione di un credito liquidabile spetta al DL, il quale, effettuati i debiti accertamenti, emette il SAL nei tempi tecnici minimi necessari.

Ai fini della determinazione del credito dell'Appaltatore, il DL tiene conto:

- dei lavori eseguiti dall'Appaltatore e/o da eventuali Subappaltatori, come da risultanze dei rispettivi libretti delle misure, fermo restando che detti lavori devono essere stati eseguiti regolarmente;
- degli oneri per la sicurezza relativi alle misure cautelative previste dal PSC effettivamente adottate, come da risultanze del relativo libretto tenuto dal CSE;
- se del caso, e solo in relazione ai SAL, della metà del valore delle provviste di materiali e delle apparecchiature che fanno parte dei lavori a corpo o a misura, consegnate a pie' d'opera in cantiere e non ancora impiegate, posate od installate, purché ritenute idonee all'impiego ed accettate dal DL; il DL desume il valore di tali provviste dai prezzi di contratto;
- se del caso, degli interventi in economia ordinati dal DL, come da risultanze delle rispettive liste settimanali delle somministrazioni;
- se del caso, delle spese sostenute dall'Appaltatore per le attività di caratterizzazione, trasporto, trattamento e smaltimento in discarica dei rifiuti; a tal fine l'Appaltatore dovrà produrre al Consorzio copia delle fatture liquidate (eventualmente copia cartacea "di cortesia" delle rispettive fatture elettroniche); dette somme verranno registrate in contabilità a titolo di rimborso spese e pertanto su di esse non verrà applicato alcun ribasso.

In relazione ai SAL, i lavori potranno essere registrati sui libretti delle misure, sui SAL e sul registro di contabilità per partite provvisorie. In tal caso, la loro successiva esatta valutazione ed i conseguenti congruagli attivi o passivi verranno registrati in via definitiva, sui medesimi documenti contabili, nell'ambito del SAL seguente o, al più tardi, nell'ambito del conto finale.

Sul pagamento relativo al conto finale saranno detratte, se ed in quanto così disposto dal RUP, le penali pecuniarie per ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, come previste in contratto.

Sui pagamenti dei SAL verrà progressivamente detratta quota parte dell'anticipazione, ove erogata, sino al completo recupero della stessa, come sopra descritto.

La rata di saldo relativa alla ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori verrà liquidata, ove nulla osti ed anche nei confronti dei Subappaltatori se pagati direttamente dal Consorzio, a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio del certificato di collaudo.

In merito alla garanzia a favore del Consorzio della rata di saldo, si stabilisce convenzionalmente che detta rata sia pari al 5% (cinqueper cento) dell'importo contrattuale e a tal riguardo si rimanda all'art. 36.

33.2.1 Norme specifiche per il PNRR al momento della presentazione del SAL

Non applicabile per il presente appalto.

33.3 Fatturazione

Le fatture dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subappaltatori, possono essere emesse solo su indicazioni fornite in proposito dal DL e a seguito dell'emissione dei relativi certificati di pagamento da parte del RUP. In caso di emissione anticipata ed erronea delle fatture, sia con riguardo all'imputazione delle voci di credito, sia con riguardo

agli importi, l'Appaltatore e, se del caso, i Subappaltatori, dovranno emettere le relative note di accredito e le nuove fatture corrette.

Le fatture intestate al Consorzio dovranno riportare il seguente codice destinatario: T04ZHR3 e dovranno OBBLIGATORIAMENTE riportare CUP e CIG indicati nella prima pagina del presente contratto, come da successivo art. 33.6.

33.4 Pagamento diretto dei Subappaltatori

Il Consorzio liquiderà direttamente ai Subappaltatori le somme a costoro dovute in relazione alle prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, e alle condizioni previste dal presente contratto in tema di subappalti e subcontratti.

A tal fine, all'atto della predisposizione degli stati di avanzamento e finale da parte del DL, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto al Consorzio quali prestazioni sono state eseguite, da quali Subappaltatori e per quali rispettivi importi, al lordo della ritenuta dello 0,5%, nonché a quanto ammontano gli oneri per la sicurezza loro spettanti, proponendone infine il pagamento diretto da parte del Consorzio, che verrà effettuato al netto della ritenuta dello 0,5%.

Al Consorzio dovranno essere trasmesse sia la fattura dell'Appaltatore, intestata al Consorzio, per l'importo totale del corrispettivo in liquidazione, al netto della ritenuta dello 0,5%, sia la/le fattura/e dei Subappaltatori, intestata/e all'Appaltatore, per gli importi delle prestazioni da costoro rispettivamente eseguite, al netto delle ritenute dello 0,5%. Su tutte le fatture andranno riportati i codici CUP e CIG riferiti al presente contratto.

33.5 Cautele - DURC - Agenzia delle Entrate – Durc di congruità

Prima di ogni pagamento il Consorzio verificherà la regolarità contributiva dell'Appaltatore mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC online: in caso di raggruppamento temporaneo, di tutte le Imprese che lo compongono; in caso di consorzi, delle Imprese consorziate esecutrici; il Consorzio verificherà la regolarità contributiva per i Subappaltatori che provvede a pagare direttamente.

In caso di irregolarità contributiva si procederà ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023. In particolare, in caso di irregolarità contributiva, come da risultanze dei DURC online delle Imprese interessate, il Consorzio effettuerà i pagamenti all'Appaltatore dei corrispettivi spettanti al netto dei rispettivi crediti vantati da INAIL e/o INPS e/o Cassa Edile, e sempre che detti crediti non eccedano i corrispettivi in liquidazione, nella cui evenienza all'Appaltatore non saranno corrisposti pagamenti. Successivamente il Consorzio si rapporterà con gli Istituti creditori, al fine di comunicare la disponibilità presso il Consorzio di somme che potrebbero essere di loro interesse, nonché allo scopo di definire compiutamente la titolarità dei crediti ed il loro ammontare certo ed esigibile. Ricevuti i debiti riscontri dagli Istituti creditori, il Consorzio corrisponderà direttamente a questi le somme che essi stessi avranno dichiarato essere di loro spettanza. Operato dal Consorzio tale intervento sostitutivo verrà corrisposto all'Appaltatore l'importo residuo di sua spettanza.

Ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40 e s.m.i., prima di effettuare pagamenti di importo superiore ad Euro 5.000,00 al lordo di IVA a favore dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subappaltatori, il Consorzio lo segnalerà ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, ai fini delle verifiche di regolarità fiscale.

Qualora Agenzia delle Entrate - Riscossione vanti crediti, il Consorzio effettuerà

all'Appaltatore i pagamenti dei corrispettivi al netto di tali somme, sempre che queste non eccedano i corrispettivi in liquidazione, nella cui evenienza all'Appaltatore non saranno corrisposti pagamenti. Successivamente, il Consorzio si rapporterà con Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di comunicare la disponibilità presso il Consorzio di somme che potrebbero essere di suo interesse, nonché allo scopo di definire compiutamente la titolarità dei crediti ed il loro ammontare certo ed esigibile. Ricevuti i debiti riscontri da parte di Agenzia delle Entrate - Riscossione, il Consorzio corrisponderà direttamente a questa le somme che essa stessa avrà dichiarato essere di sua spettanza.

I crediti vantati da INPS, INAIL e Cassa Edile sono prioritari rispetto a quelli vantati da Agenzia delle Entrate - Riscossione.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DM 143/2021 che disciplina il c.d. "DURC di congruità" per la manodopera, SI OBBLIGA a provvedere alla denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente per la Provincia di Ferrara, accedendo e registrandosi al portale "CNE_EdiConnect" come da seguente link: <https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect> , provvedendo poi ad inserire le necessarie informazioni. Il Direttore dei Lavori all'inizio del cantiere verifica che l'Appaltatore abbia provveduto a detta denuncia.

Prima di procedere al saldo finale l'Appaltatore dovrà provvedere a richiedere l' "attestazione di congruità" prevista per legge. Il Direttore dei Lavori, in concomitanza dell'ultimo SAL e prima del saldo finale, verifica che l'Appaltatore abbia richiesto detta attestazione. Non è possibile pagare il saldo finale senza avere prima ottenuto il "DURC di congruità".

33.6 CUP - CIG - Tracciabilità dei flussi finanziari

Il progetto dell'opera è stato registrato presso il DIPE con il codice CUP indicato nella prima pagina del presente contratto (qualora previsto per il presente appalto), mentre i lavori affidati all'Appaltatore sono stati registrati presso il sistema di monitoraggio dell'ANAC con il codice CIG indicato anch'esso nella prima pagina del presente contratto.

L'Appaltatore è tenuto a riportare i suddetti codici CUP (qualora previsto per il presente appalto) e CIG su tutta la documentazione relativa al presente contratto, con particolare riguardo alle fatture emesse nei confronti del Consorzio e ai bonifici di pagamento a favore dei suoi Fornitori e Subappaltatori. Detto obbligo riguarda anche le fatture dei subappaltatori verso l'Appaltatore, e l'Appaltatore verificherà costantemente questo adempimento, relazionando all'occorrenza al Consorzio.

L'Appaltatore è obbligato ad ottemperare alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e a tal fine ha prodotto una dichiarazione riportante gli estremi del conto corrente dedicato sul quale il Consorzio effettuerà i pagamenti, con le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operarvi.

Una clausola analoga alla presente dovrà essere inserita in tutti i subcontratti tra l'Appaltatore ed i suoi Subappaltatori.

Art. 34. Conto finale - Relazioni del DL e del RUP

Il DL predisporrà ed emetterà il conto finale dei lavori, con le stesse modalità previste per i SAL, entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data del certificato di ultimazione.

Nel conto finale verranno registrati tutti i lavori eseguiti dall'Appaltatore fino alla data del certificato di ultimazione (del certificato di completa ultimazione, qualora il DL abbia dapprima emesso il certificato di sostanziale ultimazione dei lavori).

Nell'occasione, il DL provvederà affinché il Consorzio acquisisca il DURC dell'Appaltatore e, se del caso, quelli dei Subappaltatori autorizzati.

Il DL accompagnerà il conto finale con una sua relazione, in cui indicherà le vicende alle quali è stata soggetta l'esecuzione dei lavori, e se l'Appaltatore ha ultimato gli stessi entro il termine contrattuale previsto, ovvero l'entità del ritardo, per l'eventuale applicazione delle previste penali pecuniarie da parte del RUP.

Il DL allegnerà al conto finale e alla sua relazione il contratto d'appalto e gli eventuali atti aggiuntivi, oltre alla documentazione contabile relativa all'esecuzione del contratto, come prevista dall'art. 12 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Non appena predisposto il conto finale, il DL lo sottoporrà al RUP, per le valutazioni di competenza.

Entro i 15 giorni successivi, il RUP esaminerà i documenti ricevuti, effettuerà i riscontri che riterrà opportuni e visterà il conto finale.

Il RUP inviterà quindi l'Appaltatore a prendere visione del conto finale, a verificarne i contenuti e a sottoscriverlo entro il termine perentorio di 15 giorni.

L'Appaltatore potrà confermare le sue riserve sul conto finale ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 7 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Qualora l'Appaltatore non sottoscriva il conto finale nel termine sopra indicato, o lo sottoscriva non confermando le riserve nei modi previsti, il conto finale si intenderà definitivamente accettato dall'Appaltatore.

Una volta firmato il conto finale dall'Appaltatore o scaduto il termine sopra indicato, il RUP, entro i successivi 15 giorni, redigerà una sua relazione finale riservata, nella quale indicherà se sono state o meno applicate penali pecuniarie per ritardo dell'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, nonché, se del caso, esprimerà parere motivato

sulla fondatezza delle riserve dell'Appaltatore non già precedentemente risolte mediante transazione o accordo bonario.

In ogni caso, nella sua relazione il RUP darà altresì conto:

- degli esiti delle verifiche della regolarità contributiva dell'Appaltatore e, se del caso, dei Subappaltatori autorizzati, come da rispettivi DURC online;
- degli esiti dell'avvenuta pubblicazione dell'Avviso ai creditori presso gli Albi dei Comuni ove hanno avuto luogo i lavori;
- di ogni altra situazione debitoria o particolare opponibile all'Appaltatore.

La relazione finale riservata del RUP sarà messa a disposizione del Collaudatore.

Art. 35. Collaudo finale tecnico, economico ed amministrativo - Difformità e vizi dell'opera

In materia di collaudo si applicano l'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e la Sezione III dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

I lavori in oggetto saranno collaudati sotto i profili tecnici, economici ed amministrativi, entro 3 (tre) mesi dalla data del certificato di ultimazione mediante il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) ad opera del DL, ovvero entro 6 (sei) mesi dalla data del certificato di ultimazione mediante collaudo ad opera del Collaudatore, in funzione del caso di legge: per il presente appalto è previsto il Certificato di Regolare Esecuzione.

Ferma restando la facoltà del DL / Collaudatore di disporre di tutte le prove, le verifiche e le campionature che riterrà opportune, le risultanze delle prove, verifiche e campionature effettuate, verbalizzate, documentate e raccolte dal DL / Collaudatore durante il corso dei lavori, avranno effetto anche ai fini del CRE / collaudo, così come, se del caso, eventuali collaudi statici, strutturali, prestazionali e funzionali, eseguiti

da tecnici specializzati nei diversi settori dell'ingegneria.

Gli oneri relativi alle operazioni di collaudo competono all'Appaltatore.

Il CRE /collaudo verrà emesso a condizione che i lavori siano stati effettivamente eseguiti nel rispetto di ogni condizione contrattuale, tecnica, amministrativa ed economica.

Il CRE /collaudo indicherà l'ammontare del credito esigibile dell'Appaltatore alla data di emissione del certificato stesso, fatti salvi pertanto eventuali debiti dell'Appaltatore, se ed in quanto emersi ed accertati prima dell'emissione del certificato.

In particolare, ove sussistenti, verranno evidenziati i seguenti debiti dell'Appaltatore:

- debiti diretti verso INPS, INAIL, Cassa Edile ed Agenzia delle Entrate – Riscossione;
- debiti diretti verso terzi danneggiati ove ciò risulti a seguito della pubblicazione degli Avvisi ai creditori;
- debiti diretti verso i Subappaltatori che hanno preso parte all'esecuzione dei lavori;
- debiti indiretti derivanti da debiti dei Subappaltatori autorizzati verso INPS, INAIL, Cassa Edile ed Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Se del caso, tenuto conto della relazione riservata del RUP, nel CRE / collaudo il DL / Collaudatore esprimerà il suo motivato parere in merito ad eventuali penali pecuniarie applicate dal RUP per ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, fermo restando che sulla disapplicazione delle penali decide l'Amministrazione del Consorzio, sentito il RUP e il DL / Collaudatore.

Se del caso, tenuto conto della relazione riservata del RUP, nel CRE / collaudo il DL / Collaudatore esprimerà altresì il suo motivato parere in merito ad eventuali riserve dell'Appaltatore non già risolte mediante transazione o accordo bonario, rimandando

la decisione al riguardo all'Amministrazione del Consorzio, che ne è competente.

Il CRE / collaudo darà inoltre conto degli esiti dell'avvenuta pubblicazione degli Avvisi ai creditori. Se nessun creditore avrà manifestato richiesta di risarcimento danni, ovvero se le pretese di terzi danneggiati, di cui sia stata accertata la legittimità e congruità, saranno state tacitate, il DL / Collaudatore esprimerà il suo nulla-osta in proposito. Diversamente, in caso di pretese di terzi avanzate e non ancora risolte, il DL / Collaudatore ne riferirà nel certificato, esprimendo il suo motivato parere in proposito e rimandando la decisione al riguardo all'Amministrazione del Consorzio, che ne è competente.

Il DL / Collaudatore potrà proporre l'escussione, in tutto o in parte, della garanzia definitiva, in ragione di eventuali irregolarità nell'esecuzione dei lavori non rimediabili o non rimediate dall'Appaltatore, nonché in caso di debiti dell'Appaltatore non compensabili con le somme da saldare.

Il CRE / collaudo verrà trasmesso all'Appaltatore, che dovrà sottoscriverlo nel termine di 15 giorni (per il CRE) ovvero di 30 giorni (per il collaudo), ferma restando la sua facoltà di avanzare le richieste e le osservazioni che riterrà opportune, rispetto alle operazioni di collaudo e alla sua eventuale situazione debitoria.

Il CRE / collaudo verrà quindi sottoposto all'Amministrazione del Consorzio, la quale, entro 30 giorni dal ricevimento del certificato, delibererà in merito a tutti i suoi contenuti, con particolare riguardo all'eventuale disapplicazione delle penali pecuniarie applicate dal RUP, alle eventuali riserve dell'Appaltatore, nonché agli eventuali crediti vantati da terzi danneggiati, in quanto decisioni di esclusiva competenza dell'Amministrazione.

Le risultanze della suddetta Deliberazione verranno quindi trasmesse all'Appaltatore.

L'approvazione da parte dell'Amministrazione del Consorzio del CRE / collaudo costituirà titolo per lo svincolo della garanzia definitiva, nonché delle coperture assicurative sulle opere e sulla responsabilità civile dell'Appaltatore.

Ancorché approvato dall'Amministrazione, il CRE / collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, purché riconoscibili e denunciati dal Consorzio prima che il CRE / collaudo assuma carattere definitivo.

Riscontrate difformità o vizi dell'opera nel suddetto periodo, il Consorzio lo notificherà immediatamente all'Appaltatore, affinché questo provveda, nei modi indicati dal Consorzio, entro il termine assegnato e sue spese, a conformare l'opera alle prescrizioni di contratto o a riparare i vizi, i guasti e i malfunzionamenti dell'opera non riconducibili al semplice uso della stessa.

Ove non provveda l'Appaltatore a sua cura e spese, nei modi e termini stabiliti, potrà provvedere d'ufficio il Consorzio, escutendo le garanzie fideiussorie di cui agli artt. 30, 31 e 32 (qualora applicabile al presente appalto) fatto salvo, comunque, il risarcimento integrale del danno subito a termini di legge.

Art. 36. Liquidazione del saldo

Fermo restando quanto previsto all'art. 32, tenuto conto che con il pagamento dei SAL e del conto finale verrà liquidato all'Appaltatore il corrispettivo d'appalto per l'esecuzione di tutti i lavori di contratto, esclusa soltanto la ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, l'ammontare del saldo corrisponderà, di norma, a quanto in precedenza trattenuto a tale titolo, fatto salvo quanto segue.

Il saldo potrà comprendere, in tutto o in parte:

- la restituzione delle somme precedentemente trattenute a titolo di penali pecuniarie disposte dal RUP per ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, se così disposto dall'Amministrazione del Consorzio, acquisiti i pareri del RUP e del DL / Collaudatore;
- il riconoscimento delle somme richieste dall'Appaltatore con le riserve, se così disposto dall'Amministrazione del Consorzio, acquisiti i pareri del RUP e del DL;
- eventuali interessi moratori per ritardati pagamenti.

Al saldo potranno essere detratti i debiti dell'Appaltatore nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile ed Agenzia delle Entrate - Riscossione, se ed in quanto accertati prima della liquidazione.

Il saldo verrà corrisposto entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data dell'approvazione del CRE / collaudo da parte dell'Amministrazione del Consorzio, subordinatamente al rilascio da parte dell'Appaltatore della garanzia fidejussoria per difformità e vizi dell'opera, come previsto dalla **garanzia per la rata di saldo** conforme al Decreto MISE 16/09/2022 n. 193 come da Schema tipo 2.7 della Sezione I (uno), quantificata come da art. 33.2 cui si rimanda.

Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

Art. 37. Modalità e termini di pagamento - Interessi per ritardati pagamenti

I pagamenti all'Appaltatore e ai Subappaltatori autorizzati vengono disposti dal RUP mediante emissione dei relativi certificati di pagamento.

Il certificato di pagamento, accompagnato dalla fattura e dalla ulteriore documentazione che legittima la spesa, viene quindi destinato all'Ufficio Ragioneria del Consorzio, che predispone apposito mandato e lo inoltra alla Banca che esercita il servizio di

Cassa consorziale. La c.d. “disposizione di pagamento” è il mandato. È questo, pertanto, che verrà emesso entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, se questa giungerà al Consorzio dopo l’emissione del certificato di pagamento, oppure decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento, qualora la fattura, comunque corretta nelle imputazioni e negli importi, sia giunta prima dell’emissione del certificato di pagamento.

A norma dell’art. 3 della Legge 136/2010, il Consorzio effettua i pagamenti esclusivamente tramite bonifici bancari, indicando sul mandato i codici CUP (qualora previsto per il presente appalto) e CIG relativi ai lavori in oggetto, sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore e, se del caso, su quelli dei Subappaltatori autorizzati.

Ai sensi dell’art. 4, comma 1 del D.Lgs. 231/2002, l’Appaltatore ha diritto agli interessi moratori senza che sia necessaria la messa in mora, ovvero apposita domanda o riserva.

Ai sensi dell’art. 3 del citato D.Lgs. 231/2002, i pagamenti ritardati per ragioni non imputabili al Consorzio non danno diritto all’Appaltatore ai sopra indicati interessi moratori. Rientrano tra i legittimi impedimenti al pagamento nei termini, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione tardiva della fattura, l’errata imputazione delle voci di addebito in fattura e/o l’errato importo che rendano necessario l’annullamento della fattura, le istruttorie necessariamente intrattenute dal Consorzio con INPS, INAIL, Cassa Edile, Agenzia delle Entrate - Riscossione e il Comune dove hanno avuto luogo i lavori.

Trattandosi di finanziamento esterno ricevuto dal Consorzio, ai sensi dell’art. 125 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 i pagamenti degli acconti sono effettuati entro il termine

di 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Art. 38. Contestazioni e riserve

In tema di contestazioni e riserve, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, è stabilito quanto segue.

In caso di contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori, il DL o l'Appaltatore ne daranno comunicazione al RUP, il quale convocherà le parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuoverà, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del RUP sarà comunicata all'Appaltatore, il quale avrà l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

In materia di riserve e reclami dell'Appaltatore opponibili dalla consegna dei lavori fino al collaudo, è applicabile l'art. 210 del D.Lgs. 36/2023, al quale si rimanda.

Art. 39. Accordo bonario - Transazione

In materia di accordo bonario si applica l'art. 210 del D.Lgs. 36/2023, al quale si rimanda. In materia di transazione si applica l'art. 212 del D.Lgs. 36/2023, al quale si rimanda.

Art. 40. Esclusione dell'arbitrato - Controversie giudiziali

Non è ammesso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 213 del D.Lgs. 36/2023. Le eventuali controversie non risolte in via amministrativa potranno essere devolute in via esclusiva alla competenza della Giustizia ordinaria o amministrativa, in base alla natura del contendere e alle norme vigenti in materia giurisdizionale.

In caso di ricorso alla Giustizia amministrativa, è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, con sede a Bologna. In caso di ricorso alla Giustizia ordinaria, è competente il Tribunale di Ferrara.

Art. 41. Obblighi dell'Appaltatore in caso di riserve, accordo bonario, transazione e controversie giudiziali

Nelle more della soluzione delle riserve, o dell'esito della transazione, o dell'esito dell'accordo bonario, o dell'esito giudiziale, l'Appaltatore resta comunque obbligato ad osservare le disposizioni impartite dal DL, non potendo pertanto modificare, sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori così come definiti dal contratto e/o come specificamente ordinati dal DL, sotto pena di eventuale applicazione delle penali per ritardi previste in contratto, di eventuale risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, e comunque fatta salva la rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Consorzio.

Art. 41 bis. Altri obblighi dell'Appaltatore

Non applicabile per il presente appalto.

Art. 42. Recesso unilaterale del Consorzio dal contratto

In materia di recesso dal contratto unilaterale e volontario del Consorzio, è applicabile l'art. 190 del D.Lgs. 36/2023 e l'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, ai quali si rimanda.

In caso di recesso unilaterale del Consorzio ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter del Codice antimafia D.Lgs. 159/2011, è applicabile l'art. 124 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, al quale si rimanda.

Art. 43. Risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore

In materia di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, si applicano l'art.

190 del D.Lgs. 36/2023 e l'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, oltre a quanto segue.

Con riguardo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, resta inteso che tra le diverse motivazioni di risoluzione, con la sottoscrizione del contratto le Parti espressamente convengono che costituiscono giustificata causa per la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, a seguito della formale messa in mora dello stesso:

- il venir meno di un requisito indispensabile ai fini dell'esecuzione dei lavori, qualora il vizio sia insanabile, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il mancato rinnovo dell'attestazione SOA (qualora dovuta per il presente contratto) o il subentrato incorrere in una causa di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- il grave ritardo dell'Appaltatore nell'esecuzione od ultimazione dei lavori, derivante da cause imputabili allo stesso, manifestatosi con l'interruzione delle attività in cantiere che si protragga ingiustificatamente per oltre 30 giorni consecutivi successivi alla messa in mora dell'Appaltatore, notificatagli con ordine di servizio del RUP;
- il ritardo dell'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, derivante da cause imputabili allo stesso, di entità tale da superare, come somma delle penali giornaliere, il 10% (dieci per cento) dell'importo di contratto;
- le gravi negligenze e/o le gravi contravvenzioni agli obblighi contrattuali assunti che pregiudichino il regolare e puntuale svolgimento dei lavori, quali, fra le altre, i gravi e ingiustificati ritardi nelle fasi istruttorie del rapporto contrattuale; la rei-

terata inottemperanza agli ordini del DL; la sospensione, il rallentamento o l'esecuzione dei lavori in difformità agli ordini del DL in caso di controversie non ancora giunte a risoluzione;

- l'affidamento in subcontratto di lavori soggetti a previa autorizzazione in violazione della vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia;
- in caso di cessione totale o di una o più cessioni parziali, di fatto o simulate;
- le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza;
- il fallimento dell'Appaltatore, ovvero la messa in stato di procedura concorsuale coatta o altra condizione equivalente, come anche la morte, l'interdizione o l'invalidazione del titolare se l'Appaltatore sia una Impresa individuale;
- l'inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in materia di pagamenti verso i Subappaltatori.

Art. 44. Pari opportunità, inclusione lavorativa delle persone disabili, DNSH, PNRR e penali

Non applicabile per il presente appalto.

Art. 44 bis - Vigilanza per il corretto utilizzo delle risorse finanziarie

Non applicabile per il presente appalto.

Art. 44 ter – Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Le attività del presente contratto rientrano tra quelle soggette all'applicazione dei CAM di cui all'art. 57 comma 2 del Codice e pertanto dovranno essere osservate le prescrizioni dell'elaborato "1.0 RELAZIONE GENERALE" punto "CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI" del progetto esecutivo, cui si rimanda.

In caso di inosservanze riscontrate dal DL, saranno applicate penali per l'inadempimento del rispetto dei CAM previsti dal progetto esecutivo, commisurate alla gravità

della violazione: le penali saranno graduate da un minimo pari allo 0,3 (zerovirgolatre) per mille fino allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo contrattuale, per ogni inadempimento contestato dal Direttore dei Lavori; qualora l'Appaltatore non dovesse porre rimedio all'inadempimento nel termine disposto dal Direttore dei Lavori, la penale complessiva applicata sarà pari al valore massimo, cioè pari allo 0,6 (zerovirgolasei) per mille dell'importo contrattuale, per ogni inadempimento.

Art. 45. Anticorruzione e trasparenza

L'Appaltatore si impegna al rispetto delle disposizioni riguardanti l'Anticorruzione e la Trasparenza ai sensi della Legge 06/11/2012 n. 190 e del Decreto Legislativo 14/03/2013 n.33, oltre che degli obblighi di condotta previsti dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Codice di Comportamento del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, approvati e pubblicati sul sito del Consorzio al link: <http://www.bonificaferrara.it/index.php/amministrazione-trasparente?id=390:corruzione&catid=91:amministrazione-trasparente>, e si impegna a rispettarne le relative prescrizioni.

Art. 45 bis. Principio di buona fede

Il Consorzio e l'Appaltatore si comportano reciprocamente nel rispetto del principio di buona fede, pertanto l'Appaltatore SI OBBLIGA a comunicare al Consorzio, dal momento della conclusione del contratto e fino al collaudo dei lavori, ogni fatto e notizia inerenti ai requisiti di ordine generale, di cui all'art. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023, e ai requisiti di ordine speciale, di cui all'art. 100 dello stesso Codice, propri o dei Subappaltatori.

Art. 46. Trattamento dei dati personali e riservatezza

In materia di tutela della privacy l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (GDPR General Data Protection Regulation), nonchè del D.Lgs. 196/2003, come modificato e integrato con D.Lgs. 101/2018. Viene allegato al contratto il documento "Allegato privacy" debitamente firmato dall'Appaltatore.

Le informazioni dovute all'operatore economico sono presenti sul sito Web del Consorzio www.bonificaferarra.it > "Area Istituzionale" > sezione "GDPR-Privacy" > "Informativa e modulistica", e ad esse si rimanda.

Titolare della raccolta e del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. DPO Data Protection Officer è l'associazione professionale Hunext Consulting con sede a Casier (TV).

L'accesso agli atti amministrativi del Consorzio, con particolare riguardo a quelli relativi alle procedure di affidamento ed ai contratti di lavori, forniture e servizi, è consentito ai sensi e nei limiti di cui alla Legge 241/1990 ed all'art. 35 del Codice.

Si rammenta che l'accesso agli atti è consentito esclusivamente a fronte di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso. L'accesso agli atti deve essere richiesto dall'interessato mediante apposita istanza scritta, trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo della sede legale del Consorzio di Bonifica.

L'istanza di accesso agli atti deve indicare:

-- le generalità ed i recapiti del richiedente;

- (qualora conosciuti) gli estremi identificativi dei documenti ai quali si intende accedere (tipo di documento, oggetto trattato dal documento, data, numero di protocollo, ecc.);
- le ragioni per le quali si richiede l'accesso a tali documenti;
- le circostanze atte a dimostrare che il richiedente ha effettivamente un interesse legittimo all'accesso;
- se è richiesta la sola presa visione dei documenti;
- oppure se si intende acquisirne copia cartacea semplice o formalmente dichiarata conforme all'originale;
- oppure se si intende acquisirne copia digitale.

Responsabile del procedimento di accesso agli atti amministrativi del Consorzio di Bonifica è il Direttore dell'Area Amministrativa Dott.ssa Paola Cavicchi.

Si applicano altresì i cc.dd. "accesso civico" e "accesso civico generalizzato" di cui agli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013, come modificato e integrato con D.Lgs. 97/2016, relativi rispettivamente ai documenti e alle informazioni la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi di legge, e ai documenti, ai dati e alle informazioni ulteriori rispetto a quelli sottoposti all'obbligo di pubblicazione. Possono fare ricorso ad entrambi gli accessi i cittadini senza oneri (eccetto il pagamento delle spese per le copie cartacee e/o per le copie digitali della documentazione richiesta) e senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione è il Direttore dell'Area Economica Dott. Gaetano Marini.

Art. 47. Allegati al contratto

Sono allegati al contratto facendone parte i seguenti documenti:

- A. capitolato speciale d'appalto;
- B. computo metrico estimativo;
- C. offerta tecnica dell'Appaltatore;
- D. offerta economica dell'Appaltatore;
- E. allegato privacy.

I restanti elaborati, qui materialmente non allegati, del progetto esecutivo approvato dal Consorzio con Deliberazione di Comitato citata nelle premesse al punto "I) Inquadramento dell'appalto – Finanziamento", progetto posto a base di gara e già nella disponibilità dell'Appaltatore, si intendono facenti parte integrante del presente contratto.

Art. 48. Spese

Le spese del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005:

per il Consorzio

il Direttore Generale

Ing. Mauro Monti

per l'Appaltatore

il _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, l'Appaltatore accetta espressamente le clausole del presente contratto di cui agli artt. 1, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 20, 22, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44 bis, 45, 45 bis.

per l'Appaltatore

il _____
